CAMERA DEI DEPUTATI N. 1862-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **MOLINAROLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO

(PELLA)

nella seduta del 27 febbraio 1951

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952

Presentata alla Presidenza il 9 agosto 1951

INDICE

INTRODUZIONE E OSSERVAZIONI GENERALI	*Pag.*	1
VISIONE D'INSIEME E TECNICA DEL BILANCIO	»	3
AFFARI GENERALI E SERVIZI – PERSONALE	»	7
DIVISIONE SERVIZI ELETTORALI	»	10
RICOSTITUZIONE DEI COMUNI SOPPRESSI DURANTE IL REGIME FASCISTA	»	11
ENTI LOCALI	»	12
STATO GIURIDICO DEI SEGRETARI PROVINCIALI E COMUNALI	»	14
FINANZA LOCALE	»	15
ENTI COMUNALI DI CONSUMO	»	18
ARCHIVI DI STATO	»	19
SERVIZIO ANTINCENDI	»	21
PUBBLICA SICUREZZA	»	24
AFFARI DI CULTO	»	30
ASSISTENZA PUBBLICA	»	31
CONCLUSIONE	»	38
DISEGNO DI LEGGE	»	39

INTRODUZIONE E OSSERVAZIONI GENERALI

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il bilancio del Ministero dell'interno, come e forse più di ogni altro, ha un doppio aspetto politico e amministrativo di particolare rimarco, perché, per natura, per tradizione, per le esigenze stesse della vita sociale interna del paese, l'Amministrazione dell'interno dovrebbe dare la fotografia della situazione generale della vita della nazione nelle sue manifestazioni di vita civile in forma associativa e il risalto di quello che è il congegno di amministrazione dello Stato, nelle funzioni dei suoi organi vitali, che toccano quasi ogni ramo della vita sociale e direttamente influiscono anche sulla funzionalità dei più delicati organi della vita nazionale, al centro e alla periferia, sia di natura statale che autonoma.

È nella comprensione comune che l'Amministrazione dell'interno significhi quasi l'Amministrazione per antonomasia, perché quasi nessuna attività in un momento o nell'altro della sua estrinsecazione pubblica sfugge dall'orbita della sua zona d'influenza.

Politica, del resto, è fondamentalmente ed essenzialmente: amministrazione. Qualunque concezione politica deve pur estrinsecarsi in una applicazione concreta, che tocca l'interesse del cittadino con un indirizzo generale di amministrazione, la quale si compie traverso i vari organismi preposti alle singole branche della vita sociale.

Nulla quindi di più squisitamente politico né di più concretamente e praticamente amministrativo del Ministero dell'interno.

Nel campo della politica interna il consolidamento delle istituzioni democratiche repubblicane nel 4° anno della fondazione della Repubblica è indubbiamente un fatto storico manifesto, sia per l'indirizzo governativo sia per la maturazione civile del popolo italiano, il quale, nella consapevolezza sperimentata dei pericoli e degli errori degli ultimi decenni, si avvia decisamente a una ripresa democratica sempre più sentita.

Parecchie lacune restano ancora da colmare nel tessuto repubblicano della legislazione non ancora in tutto rispondente alle esigenze della carta costituzionale. La legge sulla pubblica sicurezza, la legge sulla stampa, la legge sul *referendum* e la legge per l'ordinamento regionale, per citare quelle più essenziali, sulle quali nell'ambito della propria competenza facendosi carico doveroso della sua grave responsabilità la I Commissione della Camera ha svolto un lavoro imponente e conclusivo, attendono ancora di essere perfezionate nella necessità del loro adeguamento alle istanze democratiche e alle indicazioni costituzionali.

Sia per i provvedimenti già all'esame parlamentare, sia per quelli in corso di presentazione per parte del Governo, è augurabile che nel corso dell'esercizio finanziario il Parlamento possa senza ulteriore ritardo approvare le leggi.

Lo Stato, così rinvigorito ormai in potenza e dignità nei suoi organismi vitali che guidano la politica interna generale, assicurano l'ordine pubblico e la tranquillità dei cittadini, conseguendo nella libera competizione elettorale il fiorire delle amministrazioni locali, potrà degnamente coronarsi della legislazione più idonea ai nuovi tempi nelle più alte e delicate manifestazioni della vita civile e politica.

Dove forse è ancora più vasto il lavoro è nel campo più propriamente amministrativo, sia dell'Amministrazione centrale che della Amministrazione locale.

Più partitamente saranno toccati i punti singoli nel corso della disamina particolare del bilancio. Alcune considerazioni d'ordine generale peraltro è più opportuno anteporle.

* * *

Un argomento che altre volte, anzi ogni anno, in questa legislatura, aveva richiamato l'attenzione della I Commissione, è quello delle attività della Presidenza del Consiglio che danno luogo a titoli di spese che vengono comprese nel preventivo del Tesoro.

La I Commissione ha competenza sugli affari dell'interno e su quelli della Presidenza del Consiglio; per questa sua specifica competenza ritiene di dover affermare ancora una volta il suo diritto a discutere sugli organi ed enti che per motivi vari sono alla dipendenza della Presidenza del Consiglio e che per una carenza delle disposizioni più volte invocate, le quali dovrebbero regolare l'organizzazione ed il funzionamento della Presidenza stessa, agiscono senza bilanci autonomi.

Ogni attività dello Stato deve avere la sede naturale di dipendenza e il controllo del Parlamento deve potersi manifestare in quella sede più propria dove, con l'esame delle spese, può più competentemente compiersi anche l'esame e il controllo del complesso dell'attività politica ed amministrativa delle singole branche dell'Amministrazione dello Stato.

Se l'amministrazione dovesse considerarsi unicamente sotto l'aspetto contabile delle cifre di spesa, tanto varrebbe compilare un unico bilancio del Tesoro, erogatore del *quantum* necessario per ciascuno degli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, e sopprimere l'esame competente delle singole Commissioni parlamentari.

Il voto della Commissione non è finora stato accolto e dal lato formale in verità forse non è facile che ciò possa avvenire, fino a che il Parlamento non abbia emanate le norme relative all'ordinamento della Presidenza del Consiglio.

Non è possibile quindi alla I Commissione, *rebus sic stantibus*, esprimere il suo pensiero su quella parte dell'Amministrazione che pur essendo nell'ambito della sua competenza è stata presentata nel campo di spesa del bilancio del Tesoro. La discussone d'altra parte non sarebbe più originale in quanto già preceduta da quella svolta sul bilancio

del Tesoro e porterebbe inopportunamente a perdere tempo prezioso.

La I Commissione però riconferma il voto, già ripetuto anche nell'altro ramo del Parlamento, nella fiducia che venga rimediato nel senso desiderato per il prossimo esercizio finanziario.

* * *

Altra questione d'ordine generale riguarda la formazione e la discussione del bilancio.

Su particolari tecnici della compilazione dello stato di previsione saranno fatte altre minute considerazioni più avanti.

Qui vuol essere invece rappresentata la opportunità che l'esercizio finanziario dello Stato venga fatto coincidere con l'anno solare. I motivi, se non le ragioni, che possono aver fatto scegliere la decorrenza dell'anno finanziario dal 1° luglio, non sembra che possano avere tuttora consistenza.

Per l'Amministrazione dell'interno l'inopportunità di differenze tra l'esercizio finanziario dello Stato con quello di tutti gli enti locali e tutte le opere pie e i numerosi altri enti di diritto e di fatto controllati e vigilati e sovvenzionati dallo Stato è di una evidenza particolare. La coincidenza degli esercizi finanziarî darebbe poi sempre una correlazione esatta fra tanti elementi di contabilità i quali altrimenti non sempre possono compararsi con certezza nella loro reale entità e comunque possono anche creare qualche incertezza di riferimento. Non si può non accennare, per esempio, alla anomalia della Cassa sovvenzioni antincendi, che, pur essendo inserita nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno, ha un bilancio – non compreso peraltro nello stato di previsione di spesa del Ministero stesso – regolato sull'anno solare.

È poi sulla preparazione sostanziale dello stato di previsione che si renderebbe necessaria qualche innovazione.

Il sistema vigente non dà nessuna effettiva ingerenza del Parlamento nella preparazione del bilancio, il che è anche causa poi che nella discussione di esso, oltre che per altre cause di varia natura, le discussioni richiedano maggior tempo senza raggiungere per questo risultati sensibili.

Le esigenze della vita nazionale, senza dubbio rilevate dal potere esecutivo, hanno sempre viva risonanza nelle Camere le quali sono quindi portate a sollecitare da ogni parte variazioni, specie se istanze urgenti non si vedono accolte nello schema in discussione.

Attualmente, mentre non esiste l'intervento del Parlamento per la preparazione dello stato di previsione, si può dire che è pressoché nulla anche l'efficacia dell'azione delle singole Commissioni permanenti e meno ricca di risultati ancora la lunga discussione dei bilanci alle Camere.

Se il Parlamento, con qualche procedura, che potrebbe essere studiata, potesse essere presente nella preparazione dello schema di bilancio con una opportuna rappresentanza di Commissioni o in qualche speciale altra forma, sarebbe più facile, forse, con un intervento ristretto e competente far corrispondere meglio fin dall'inizio l'atto fondamentale dell'Amministrazione alle richieste parlamentari e renderne anche più sollecita la discussione.

VISIONE D'INSIEME E TECNICA DEL BILANCIO

Il bilancio del Ministero dell'interno presenta per l'esercizio 1951-52 un aumento di spesa di circa 19 miliardi rispetto all'esercizio precedente. Va notato subito che, per quanto consta, lo stesso Ministero aveva chiesto maggiori stanziamenti che il Tesoro non ha creduto di concedere neppure in corrispondenza di numerose istanze uscite dai due rami del Parlamento per necessità varie più volte documentate.

La stessa I Commissione, su rilievi raccolti da varie parti nella discussione del presente stato di previsione, ha manifestato i più urgenti bisogni alla terza Sottocommissione della IV Commissione finanze e tesoro, alla quale è stato particolarmente chiesto che venga incrementato di 3 miliardi e mezzo il complesso delle erogazioni assistenziali della parte ordinaria e straordinaria, inserite ai capitoli 84 e 137 per un totale di lire 11.500.000.000.

Insufficiente pure è stato ritenuto lo stanziamento del capitolo n. 85, il quale reca 2 miliardi per l'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi.

La Commissione non ha mancato di rilevare anche la esiguità dei contributi previsti a sovvenzione delle popolazioni dei comuni per eventi eccezionali, chiedendo di portare il capitolo n. 37 da lire 70 milioni ad almeno 300 milioni. Pur non ignorando infatti che altre provvidenze per tali contingenze sono o possono essere considerate nello stato di previsione di altri Ministeri, la Commissione è d'avviso che, per l'immediatezza dei soccorsi alle popolazioni colpite in caso di improvvise calamità, il fondo, che primo e utilmente deve essere efficace, è

quello in parola. È ancora viva la memoria degli straripamenti del Reno e della misera situazione creatasi fra le popolazioni colpite. Pur riconoscendo che il Governo ha provveduto per l'occasione dolorosa a speciali finanziamenti per lavori è facile rendersi conto che in casi simili anche se non ripetuti e di minore gravità lo stanziamento bilanciato è del tutto insufficiente. E le alluvioni e i disastri naturali non sono infrequenti.

La Commissione finanze e tesoro non ha potuto non registrare la fondatezza delle richieste minime della I Commissione, per quanto si sia limitata a segnalarle per la formazione dei successivi bilanci. Ad approvazione già avvenuta dei bilanci finanziari la I Commissione è conscia della impossibilità di ottenere, nella sede di approvazione di questo stato di previsione, variazioni utili allo scopo, perché nel corso del bilancio dell'interno non ritiene conseguibili spostamenti di fondi che possano impinguare gli stanziamenti segnalati come insufficienti.

Esprime però un voto unanime al Governo perché con tutta premura vengano approntati adeguati provvedimenti legislativi che consentano note di variazioni utili ad assicurare prima dell'inverno i fondi complementari indifferibili da erogare per l'assistenza sociale.

* * *

Alla Commissione non è sfuggito che lo stato di previsione contempla spese dipendenti da leggi in corso di approvazione.

L'inclusione di tali spese nel bilancio ha richiamato l'attenzione del Parlamento varie volte in relazione all'articolo 81 della Costituzione. La questione della costituzionalità di tali stanziamenti è stata ampiamente discussa a più riprese e la Commissione ritiene che sia ormai superata.

Esplicite note ai singoli stanziamenti richiamano al Parlamento la particolare posizione di tali spese ed è pacifico che esse non potranno avere corso fino a quando le Camere non avranno approvato le leggi correlative.

In proposito è da constatare che non tutte le spese inerenti a leggi di particolare rilievo anche finanziario in corso di approvazione sono state contemplate nel presente bilancio.

L'Amministrazione dell'interno ha previsto soltanto quelle di maggior interesse pubblico e di più urgente necessità di erogazione non appena le leggi siano approvate.

Così è per l'arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza di cui al disegno di legge n. 1590, già approvato dalla Camera nella seduta del 21 dicembre 1950. ed ora in discussione presso il Senato della Repubblica.

Per la spesa prevista in 6 miliardi sull'esercizio 1950-51 anzi è già prevista la copertura con la legge n. 399 del 19 maggio 1951: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Azienda autonoma nazionale delle strade statali per l'esercizio finanziario 1950-51 (primo provvedimento) ».

L'inserzione della spesa in bilancio è quindi opportuna per dar modo all'Amministrazione, in ossequio all'articolo 81 della Costituzione, di dare applicazione alla legge non appena emanata.

Considerazioni analoghe valgono per i servizi antincendi. Il bilancio della Cassa sovvenzioni antincendi, che dovrebbe essere e non è allegato allo stato di previsione dell'interno ma che il relatore si è dato cura di esaminare, reca al capitolo 8: « contributo dello Stato per provvista di materiali ed attrezzature: lire 1.500.000.000 » e al capitolo 9: « contributo dello Stato per materiali di ricovero per unità disastrate: lire 1.000.000.000.

Tali spese sono appunto quelle previste per il Corpo nazionale vigili del fuoco all'articolo 10 del disegno di legge n. 1593: « Protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità » già approvato dalla Camera nella seduta dell'11 luglio 1951 ed in esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Anche per tali spese la legge n. 399 (primo provvedimento citato) destina la copertura.

La Camera potrà rilevare che invece la spesa per l'organizzazione e il funzionamento della difesa civile prevista dallo stesso disegno di legge n. 1593 all'articolo 9 in lire 2.500.000.000 (di cui lire 1.250.000.000 pel 1950-51) e in lire 500.000.000 annui dal 1950-51 per interventi eccezionali di unità di difesa civile per pubbliche calamità non sono state impostate in bilancio, sebbene pure per esse il primo provvedimento surricordato destini già la copertura.

La Commissione si era preoccupata di non vedere bilanciato l'onere delle maggiori spese corrispondenti alla legge del 29 giugno 1951, n. 489, relativa al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, in vigore dal 1° gennaio 1951.

Parimente è stato fatto notare alla Commissione finanze e tesoro che il bilancio del-

l'interno non ha previsto nessun onere dello Stato conseguente alla disposizione dell'articolo 5 della legge in corso di discussione sulla finanza locale (disegno di legge n. 714) per cui dal 1° luglio 1950 l'onere delle province riguardante l'accasermamento delle forze di polizia viene trasferito a carico dello Stato.

Per quanto ha tratto alla legge 29 giugno 1951 è stato accertato che nel semestre gennaio-giugno 1951 non si avrà aumento di spese in quanto la Presidenza del Consiglio aveva preordinatamente disposto una congrua riduzione di servizi che valesse a non superare la spesa già bilanciata.

Per l'esercizio in corso sembra inevitabile che sia poi provveduto alle opportune variazioni.

Circa il servizio di accasermamento la Commissione non propone varianti, nella convinzione che il Ministero le prenderà in considerazione nell'apprestamento dello stato di previsione per l'esercizio 1952-53.

* * *

Lo stato di previsione della spesa viene proposto nella somma complessiva di lire 111.460.426.012 di cui lire 111.260.354.400 per la parte effettiva e lire 200.071.612 per il movimento di capitali, con un aumento in confronto dello stato di previsione per l'esercizio 1950-51 di lire 19.173.461.500.

Le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono illustrate nella relazione ministeriale in modo evidente e due quadri ne danno in visione il movimento classificato.

Di particolare interesse è il prospetto che dimostra la ripartizione delle spese effettive in oneri per il personale ed oneri per i servizi nelle cifre qui riepilogate:

Spese per il personale	L.	63.212.215.000 =	56,81 %
Spese per i servizi . .	»	48.048.139.400 =	43,19 %
Totale generale . . .	L.	111.260.354.400 =	100 %

Il riassunto che qui si inserisce dà la visione completa per ogni rubrica.

Numero d'ordine	Denominazione della spesa	Spesa ordinaria	Spesa straordinaria	Totale	Percentuale
1	Spese generali	12.916.715.000	5.200.000	12.921.915.000	11,62
2	Debito vitalizio	6.517.000.000	—	6.517.000.000	5,86
3	Spese per Amministrazione civile	155.500.000	667.790.055	823.290.055	0,74
4	Spese per gli archivi di Stato.	38.000.000	900.000	38.900.000	0,03
5	Spese per la sicurezza pubblica	57.187.700.000	1.600.000.000	58.787.700.000	52.84
6	Spese per gli affari di culto	87.819.990	2.500.000	90.319.990	0,08
7	Spese per i servizi antincendi e per la protezione antiaerea	—	78.000.000	78.000.000	0,07
8	Spese per l'assistenza pubblica	7.276.000.000	24.727.229.355	32.003.229.355	28,76
		84.178.734.990	27.081.619.410	111.260.354.400	100 —

Una integrazione sembra utile al relatore di aggiungere per inquadrare meglio nel bilancio generale dello Stato quello proprio del Ministero dell'interno traverso i tempi nell'ultimo cinquantennio:

	Spese generali effettive dello Stato	Spese generali effettive del Ministero dell'interno	
1905-06	L. 1.982.757.000	L. 56.140.000	= 2,83 %
1921-22	» 35.461.065.000	» 1.002.681.000	= 2,82 %
1933-34	» 24.433.546.000	» 814.205.000	= 3,33 %
1949-50	» 1.396.914.562.000	» 90.914.318.000	= 6,51 %
1950-51	» 1.396.984.078.000	» 92.086.893.000	= 6,59 %
1951-52	» 1.823.772.678.015	» 111.260.354.400	= 6,10 %

Il movimento generale del bilancio salito da 1 a quota 920 circa trova più che raddoppiato l'incremento del bilancio del Ministero dell'interno il quale sale da 1 esattamente a quota 2000.

Nel complesso del bilancio dell'interno è pure il caso di rilevare, anche nei confronti sopra stabiliti, che le spese per la pubblica sicurezza rappresentano la metà circa del bilancio stesso e l'1,46 per cento del bilancio generale dello Stato nell'esercizio 1905-06, proporzione conservata pressoché uguale nel bilancio particolare dell'interno e nei confronti di questo con quello generale dello Stato.

Nella tecnica del bilancio si dimostra l'accoglimento di parecchie osservazioni fatte in questi ultimi anni nel Parlamento per renderlo più agile, razionale e perspicuo.

Frequenti note, spesso esaurienti, accompagnano le variazioni nelle allocazioni degli stanziamenti, la descrizione dei capitoli è stata migliorata e sono stati effettuati raggruppamenti e smistamenti e soppressioni opportune.

Il rilievo più degno di menzione, è la soppressione della rubrica per l'assistenza postbellica, come naturale conseguenza della unificazione dei servizi di assistenza nella unica Direzione generale della pubblica assistenza.

Tale unificazione, oltre che la semplificazione contabile, ha portato evidentemente vantaggi ben più sostanziali nella organicità dei servizi stessi come verrà chiarito in seguito.

Non abbastanza si è proceduto sul sistema distintivo fra spese ordinarie e straordinarie che ancora risente dell'origine di determinate spese sorte sì con carattere di presunta provvisorietà o eccezionalità, ma che ormai si sono consolidate con natura quanto mai ordinaria e per nulla differenziate da altre che come ordinarie figurano tradizionalmente.

Non riesce facile in particolare giustificare la ripartizione quantitativa tra i due diversi titoli di spesa ordinaria e straordinaria per certi capitoli di spesa ovviamente omogenea, di cui però la maggior somma di gran lunga superiore a quella ordinaria trova sede nel titolo delle spese straordinarie.

Per la più facile lettura e per la più pronta rilevazione della situazione sulle varie materie parecchi altri miglioramenti si presenterebbero desiderabili.

Innanzi tutto l'aspetto tipografico merita qualche cura particolare. La monotonia dei caratteri e la insufficiente rubricazione delle varie spese senza qualsiasi accorgimento di stampa che soddisfi l'occhio indagatore e la mancanza di un elenco indice analitico che faciliti le ricerche, rendono l'esame del bilancio non molto dilettoso.

La sequenza dei capitoli pure non sembra rispondere sempre a una distribuzione logica; perché talora indifferentemente si alternano nella stessa rubrica capitoli di natura la più eterogenea senza un filo conduttore.

Di somma utilità pure si ritiene un riepilogo che dia i particolari del quadro generale – già lodevolmente introdotto, come detto sopra, nella relazione ministeriale – degli stanziamenti divisi per il personale e per i servizi con l'elencazione organica dei capitoli competenti sparsi nelle molte pagine del bilancio.

Altre mende di minor conto potranno facilmente rilevarsi dagli esperti dell'amministrazione per le conseguenti eliminazioni e per l'introduzione di accorgimenti di vario genere.

Appare per verità alquanto eterogeneo per esempio il coacervo delle spese previste nella rubrica dei servizi per gli Archivi di

Stato, al capitolo 41, che condensa in sè: assegni fissi per spese di ufficio e facchinaggio degli Archivi di Stato, spese di illuminazione, riscaldamento e fornitura mobili, spese per tributi dovuti ai comuni per il ritiro dei rifiuti solidi urbani, spese per misure di protezione antincendi; con una variazione in più su lire 4.500.000 dell'esercizio precedente di lire 15.500.000 delle quali, dichiara una nota, lire 7 milioni sono da considerarsi spese d'investimento!

La Commissione oltre tutto ritiene tuttavia necessario – per una tecnica razionale del bilancio e perché il Parlamento possa sicuramente orientarsi e valutare con vera conoscenza il nesso reale tra gli stanziamenti ed i bisogni effettivi della nazione – che la descrizione capitolare sia resa più organica e definitiva con criteri rispondenti ai vari servizi, senza continui sussulti di trasposizione dei fondi i quali non fanno che ingenerare minor chiarezza e minore possibilità di facili e sicuri raffronti.

Lo stato di previsione è completato da parecchi allegati che descrivono situazioni particolari di singoli capitoli specie per la dimostrazione dello stato e della spesa del personale.

Per effetto degli allegati stessi si riesce ad avere con una certa approssimazione la valutazione del costo del personale addetto alle singole branche dell'Amministrazione.

Essi non danno però una visione esatta di tale costo distribuito. Tali allegati si rendono opportuni non solo per il capitolo 1 delle spese generali ordinarie che contempla stipendi ed assegni vari al personale civile di ruolo. Analoga dimostrazione distesa sarebbe utile pure per numerosi capitoli delle spese generali relative a diversi altri assegni o indennità relative anche a personale non di ruolo; senza di che la documentazione si palesa frammentaria.

Essenziale poi è più che altro offrire al Parlamento un più sicuro termine di raffronto fra lo stato di previsione e la gestione amministrativa. Ciò non può ottenersi se non affiancando agli stanziamenti la reale competenza degli stanziamenti stessi per l'esercizio precedente. Tale condizione non si verifica presentando, come è nella prassi, la competenza precedente con la cifra impostata in partenza originariamente sullo « stampone » del bilancio. Se lo stato di previsione dell'esercizio precedente è stato modificato con successive note di variazione, deve risultare nella sua competenza il fondo totale comprensivo delle variazioni stesse; altrimenti le variazioni che si fanno figurare nel bilancio in esame rispetto al precedente possono non rispondere al vero.

Altro elemento essenziale per l'esame serio del bilancio è la cognizione delle cifre del conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio chiuso. Purtroppo l'ultimo rendiconto presentato al Parlamento di recente è relativo allo esercizio 1942-43 e non sarebbe davvero di alcuna utilità un raffronto così anacronistico! Alla deficienza di approvazione del rendiconto potrebbe comunque sopperirsi, a titolo indicativo, con l'indicazione delle cifre di sicuro riscontro presso l'Amministrazione dello Stato relativo al detto esercizio finanziario chiuso.

Ben poca sicurezza della gestione finanziaria si può avere senza questo elemento di raffronto e la discussione resta priva di dati fondamentali e di giudizio e di proposte.

* * *

Le premesse d'ordine vario poste innanzi alla trattazione specifica delle parti del bilancio potranno consentire di procedere più speditamente.

L'esame dello stato di previsione verrà condotto, più che seguendo le rubriche di spesa o la distribuzione burocratica delle Direzioni generali e dei servizi, per settori di attività omogenea o illustrando istituti o argomenti determinati che ricadono nell'ambito politico amministrativo del Dicastero dell'interno.

Il rilievo di entità diversa attribuito alle singole parti non sta naturalmente a significare la proporzionale importanza. Non è possibile, per non appesantire il lavoro oltre misura, trattare di ogni oggetto o capitolo alcuni dei quali sono di tutta evidenza. La ricorrenza annuale della discussione, d'altra parte, ha dato modo alla Camera di conoscere ed apprezzare vere monografie su argomenti speciali illustrati nelle pregevoli relazioni d'ambo i rami del Parlamento.

Nella presente relazione, quindi, la Commissione ha avuto cura più che tutto di precisare nuove situazioni e di render conto dello sviluppo di determinati servizi che sembrano più degni di attenzione.

AFFARI GENERALI E SERVIZI PERSONALE

La conoscenza delle caratteristiche dell'Amministrazione dell'interno di rilievo del tutto particolare sotto l'aspetto politico-amministrativo e anche giurisdizionale, per le funzioni direttive di vigilanza e tutela e controllo anche di tutta la funzionalità degli enti

locali e di tutti gli enti morali della nazione, porta a riflettere se a tutta la complessità dei suoi compiti, i servizi ed il personale siano adeguati e debitamente considerati.

Tale esame indurrebbe ad affrontare e ad approfondire il problema generale della burocrazia e della sua riforma: con che sarebbe facile uscire dal campo più strettamente proprio di questa relazione.

Non si può tuttavia non toccare qualche punto che richiede provvedimenti urgenti.

È opinione generale che la burocrazia, come complesso di impiegati dello Stato, sia pletorica: e in linea assoluta ciò risponde certamente ad esattezza. Va aggiunto però che purtroppo la distribuzione del personale è anche irrazionale e non corrisponde sempre all'entità dei servizi. Altra impressione comune è che il personale non sempre rende quanto dovrebbe ed anche in ciò c'è un fondamento di vero. È vero d'altra parte a questo riguardo che la retribuzione dei dipendenti dello Stato non regge, per l'inferiorità palese specie negli alti gradi, alle rimunerazioni di mansioni analoghe nelle aziende private e non risponde ad un minimo di tenore di vita decoroso.

Questa penosa situazione del dipendente dello Stato e forse anche il sistema di reclutamento e l'ordinamento di carriera, in parte, se non giustificano, spiegano quello stato di fatto che provoca poi giudizi poco benevoli sulla burocrazia in genere.

Ecco perché la riforma della burocrazia è problema grave e ponderoso: perché per riuscire utile dovrebbe operare *ab imis* di tutto il sistema in atto, mutare metodi di assunzione e di progressione nell'impiego, retribuire più degnamente, dare maggiori responsabilità e pretendere maggiore disciplina e rendimento, stroncare viete abitudini e trasformare servizi in forma modernizzata in tante manifestazioni dell'attività d'ufficio, distribuire con criteri più oggettivi oneri e onori e settori d'azione, ecc.

Viene spontaneo il richiamo allo stato di agitazione degli statali che ha portato finanche – fenomeno non mai verificatosi prima – allo sciopero dei dirigenti.

Non è qui il luogo di discutere o giudicare la manifestazione: certo è che se, e bene ha fatto lo Stato a provvedere di un trattamento economico più consono alle necessità di vita e alla dignità dell'ufficio i magistrati, non si può non ammettere che funzionari dello Stato, ai quali spetta la somma delle responsabilità della gestione statale, abbiano pur essi diritto ad una revisione congrua delle loro condizioni di vita.

Dopo gli ultimi provvedimenti a favore della Magistratura le posizioni si confrontano come appresso:

	Trattamento economico mensile netto 1938 per tutti i personali di gruppo *A* compresi i magistrati	Trattamento economico 1951 per tutti i personali di gruppo *A* tranne i magistrati	Coefficiente di rivalutazione attuale	Trattamento economico 1951 per i magistrati	Coefficiente di rivalutazione dei magistrati
Grado IV	3.806	123.757	32,52	168.775	44,34
» V	2.923	100.443	34,36	141.303	48,34
» VI	2.323	84.154	36,23	129.022	55,54
» VII	1.864	72.392	38,84	113.387	60,83
» VIII	1.615	63.842	39,53	101.661	62,95
» IX	1.371	55.187	40,25	88.370	64,46
» X	1.169	51.212	43,81	77.034	65,90
» XI	965	47.543	49,27	71.874	74,48

Se poi si volesse riferirsi al 1908 le disparità rispetto al valore della lira sarebbero ancor più evidenti:

Qualifiche	Stipendio annuo lordo del 1908	Trattamento economico annuo 1951	Rapporto tra il 1951 e il 1908	Trattamento economico annuo moltiplicando per 500 lo stipendio del 1908
Direttore generale ed equiparato	10.000	1.557.826	155,78	5.000.000
Ispettore generale ed equiparato	9.000	1.261.771	140,20	4.500.000
Capo divisione ed equiparato	da 7.000 a 8.000	1.060.585 1.091.568	151,51 136,45	3.500.000 4.000.000
Capo sezione ed equiparato.	da 5.000 a 6.000	805.010 933.743	161,00 155,62	2.500.000 3.000.000
Primo segretario ed equiparato	da 4.000 a 4.500	696.567 719.209	174,14 159,82	2.000.000 2.250.000
Segretario ed equiparato	da 2.000 a 3.500	596.587 644.568	298,29 184,16	1.000.000 1.750.000

Una situazione comunque ormai manifestamente meritevole di essere presa in considerazione è quella del trattamento economico del personale dell'Amministrazione civile che è sensibilmente, nel suo complesso, inferiore anche a quello di altre Amministrazioni dello Stato, perché esso sostanzialmente a parità di grado e di funzioni non ha il beneficio di competenze accessorie attribuite ai dipendenti di altre Amministrazioni.

Ad attenuare tali difformità di trattamento, anche a giusto riconoscimento della dignità dei posti di maggior responsabilità, mirava una proposta d'iniziativa parlamentare, che non ebbe seguito, relativa alla istituzione di una speciale indennità di carica e di governo pel personale di gruppo *A* dell'Amministrazione civile e di una indennità di carica per il personale di gruppo *B*. Per contro, a rendere più sensibile la sperequazione tra Amministrazione civile e altre Amministrazioni dello Stato, si è aggiunto il recente provvedimento legislativo sui diritti casuali e compensi spettanti al personale degli Uffici finanziari e del tesoro. Si sono con tal provvedimento moltiplicate le voci produttrici di diritti e le tariffe sono state notevolmente maggiorate estendendo i diritti e i compensi persino al personale in servizio presso il Ministero del tesoro e presso la Corte dei conti e le Ragionerie centrali.

I riformatori della burocrazia rifletteranno se sia dignitoso per lo Stato consolidare un sistema per cui il cittadino debba pagare una determinata tangente per un qualunque minimo atto, di solito puramente manuale, compiuto da un impiegato il quale è precisamente già stipendiato dallo Stato per quella specifica prestazione senza la quale non avrebbe giustificazione il suo impiego.

Potrà anche essere giudicato se sia bene, oltre tutto, che tale massa di fondi imponente debba costituire una gestione fuori bilancio avulsa anche dalle Tesorerie provinciali.

Ancora sarà da esaminare se sia in tutto giusto che per effetto della distribuzione di tali diritti e compensi i dipendenti di determinate Amministrazioni possano avere un beneficio normale triplo in media dell'indennità di funzione di cui fruiscono gli altri personali statali (senza contare i compensi straordinari gradualmente decrescenti per grado da un massimo di lire 300.000).

L'esemplare senso di responsabilità e disciplina del personale delle Prefetture e del Ministero – che, tra l'altro, unico fra tutti i dipendenti delle varie branche della Amministrazione statale, non ha mai fatto ricorso allo sciopero – va doverosamente riconosciuto e segnalato ed è augurabile che lamentate ed ingiustificate differenze di trattamento vengano eliminate anche per evitare che il personale migliore abbandoni, come già marcatamente avviene, l'Amministrazione civile dell'interno per altre Amministrazioni dello Stato, attratto da più favorevole rimunerazione.

Quanto al numero degli impiegati della Amministrazione civile dell'interno non si

può non riconoscere la sua insufficienza ai bisogni dell'Amministrazione. I ruoli organici dal 1915 al 1948 sono aumentati di 716 unità. È facile dimostrare che tale aumento è insignificante se si considera l'incremento demografico e dell'apparato amministrativo e dei maggiori servizi dello Stato nell'ultimo trentennio. Una disamina dell'aumento dei ruoli organici verificatisi nel solo 1948 sta poi a provare che le percentuali di aumento sono state le seguenti: Ministero del lavoro 65 per cento; lavori pubblici 43 per cento; tesoro (centrale) 43 per cento; tesoro (provinciale) 46 per cento; Intendenze di finanza 40 per cento; Ispettorato motorizzazione 40 per cento; Ragioneria generale dello Stato 40 per cento; Corte dei conti 30 per cento; agricoltura 29 per cento; servizi telefonici 25 per cento; finanze 24 per cento; Ministero dell'interno 16 per cento.

La deficienza numerica di personale è più grave negli organici di ragioneria delle Prefetture.

La proposta di aumentare i relativi ruoli da 953 e 1200 posti sembra in tutto ragionevole e meritevole di un provvedimento urgente, salvo esaminare la possibilità di riduzioni compensative ulteriori del personale non di ruolo della ex assistenza post-bellica.

Soltanto con l'aumento già richiesto dal Ministero dell'interno al Ministero del tesoro sarà possibile sodisfare le più urgenti necessità di servizio.

La indifferibilità dell'aumento dei ragionieri di Prefettura sta nella necessità inderogabile di mettere in efficienza il controllo contabile sugli enti locali, reso tanto più indispensabile da quando è stato ridotto il controllo di legittimità. Affinché il controllo sia efficace occorre che sia svolto tempestivamente con immediatezza di intervento. Insieme col servizio ispettivo normale, il controllo concomitante darà i più utili risultati. Non va dimenticato che i conti consuntivi giacciono incontrollati o neppure sono predisposti da molti anni. Si impone un esame accelerato dei conti arretrati e l'avviamento a una revisione normale entro i termini di legge.

Anche per agevolare l'ingresso in carriera di nuovi ragionieri va posto mente a una perequazione più armonica di trattamento fra le varie Amministrazioni. In particolare, allo scopo di scongiurare la instabilità sul posto per mancanza di alloggi, lo Stato, pure per il personale delle Prefetture, dovrebbe estendere ai funzionari dell'interno le speciali agevolazioni per le abitazioni come concesse ai funzionari delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici. In difetto l'Amministrazione dell'interno si troverebbe nella impossibilità di provvedere ai propri servizi e dovrebbe spesso ricorrere al costoso espediente dell'invio in missione di funzionari, anziché trasferirli.

DIVISIONE SERVIZI ELETTORALI

In conseguenza delle aumentate esigenze del complesso lavoro di preparazione legislativa, normativa e tecnica delle consultazioni elettorali amministrative generali che dovevano attuarsi ed in relazione alle necessità manifestatesi di una maggiore organicità e funzionalità del servizio elettorale sia al centro che alla periferia, in occasione del riordinamento degli Uffici dipendenti dalla Direzione generale dell'Amministrazione civile è stato provveduto alla costituzione in divisione autonoma del servizio elettorale.

In tal modo è stato possibile provvedere al potenziamento ed allo snellimento del servizio medesimo che, già nella preparazione ed attuazione delle recenti elezioni particolarmente complesse dato il numero rilevante dei comuni nei quali si sono svolte contemporaneamente le due consultazioni amministrative, ha dimostrato la sua funzionalità.

Lo stanziamento in bilancio dell'apposito fondo che per la legge 4 gennaio 1951, n. 14, è destinato alle spese di manutenzione, rinnovazione ed acquisto del materiale elettorale di proprietà dello Stato ed alle spese inerenti al servizio tecnico-ispettivo, risponde alle esigenze sopraccennate.

È infatti, indispensabile creare una moderna organizzazione tecnica e presso gli Uffici elettorali di sezione e presso gli Uffici elettorali comunali e delle prefetture, nonché presso il Ministero dell'interno onde consentire il più spedito e perfetto svolgimento di qualsiasi consultazione popolare (amministrativa, politica, *referendum*, ecc.).

L'avvio a tale organizzazione è stato già dato dal Ministero con la creazione, a fianco degli uffici amministrativi che provvedono alla preparazione normativa, regolamentare e di controllo di tutta l'organizzazione elettorale, di un primo centro meccanografico che dovrà trovare il suo naturale sviluppo anche alla periferia.

Studi sono condotti a tale scopo dal Ministero con la collaborazione degli Uffici

periferici e delle diverse autorità chiamate all'attuazione delle norme elettorali, mentre gli stessi mezzi tecnici riservati particolarmente alle operazioni di votazione e scrutinio sono, ad ogni consultazione elettorale generale, soggetti a revisione e perfezionamenti tratti dalle esperienze stesse delle elezioni che si vanno attuando.

Non sembra inopportuno indicare alcuni dati del servizio concernenti le:

Elezioni comunali e provinciali del 27 maggio e 10 giugno 1951:

Numero dei comuni delle 58 province interessate alle elezioni amministrative del primo ciclo	5.221
Numero degli elettori delle anzidette province	18.602.674
Numero delle sezioni elettorali .	28.634
Hanno effettuato le elezioni dei Consigli comunali, comuni . . (non avendo attuato le elezioni 538 comuni per variazioni territoriali in corso o per quadriennio non scaduto del Consiglio comunale e 14 comuni per mancata presentazione delle liste dei candidati: totale 552 + 4.669 = 5.221).	4.669
Hanno effettuato le elezioni dei Consigli provinciali, comuni (totale 5.221 — 179 comuni della provincia di Trento = 5.042).	5.042

Elezioni dell'assemblea regionale siciliana del 3 giugno 1951.

Numero dei comuni	371
Numero degli elettori	2.693:630
Numero delle sezioni elettorali .	3.827

RICOSTITUZIONE DEI COMUNI SOPPRESSI DURANTE IL REGIME FASCISTA

La questione è viva e più acuta e urgente si è dimostrata con la apertura del ciclo della ricostituzione delle Amministrazioni comunali elettive.

La Camera, è noto, o meglio la sua I Commissione dopo completo dibattito sulla questione non ha ritenuto che la prevista competenza riservata dalla Costituzione all'ente regione fosse preclusiva all'attività legislativa in materia. Non ha ritenuto così di rinviare ogni provvedimento alla futura regione anche per l'argomentazione molto semplice che nessuno ha mai pensato di poter sostenere di dover sospendere l'attività legislativa per ogni altra materia attribuita alla competenza della regione.

La I Commissione stabilì pertanto di decidere su ogni ricostituzione di autonomia comunale, caso per caso, previo parere di un apposito Comitato di studio il quale doveva esaminare se sussistevano due condizioni essenziali:

1°) espressione democraticamente espressa della volontà dei cittadini;

2°) autosufficienza finanziaria e per il comune da ricostituire e per il comune di provenienza.

Mentre però la I Commissione della Camera approvava in sede legislativa numerose ricostituzioni di comuni, già soppressi durante il regime fascista, il Senato, dopo pochissime iniziali decisioni conformi, ripropose a più riprese e con varie motivazioni la questione della opportunità di dare corso all'esame delle proposte di iniziativa parlamentare e finì col sospendere praticamente in diverse forme ogni decisione anche sulle proposte che già avevano ottenuta l'approvazione della Camera.

Una proposta di legge presentata dai senatori Rosati, Bareggi e Cemmi avrebbe dovuto dirimere la questione relativa alla ripresa delle antiche autonomie lasciando impregiudicata e riservata alla regione la competenza per la creazione di nuove entità comunali.

Tale proposta di legge, dopo molte vicissitudini, ottenne l'approvazione del Senato. Senonché mentre originariamente la proposta portava alla ricostituzione quasi automatica, con determinate modalità, delle antiche autonomie comunali e comunque faceva salva ed anzi valorizzava l'iniziativa parlamentare, nel testo definitivo approvato dal Senato veniva ad eliminare ogni iniziativa parlamentare sulla materia e lasciava ogni facoltà al potere esecutivo il quale veniva autorizzato a disporre secondo la vigente legge comunale e provinciale pur con qualche minor rigore.

Il Governo a sua volta ritenne di interpretare il valore di tale proposta così approvata come legge già operante e nel senso che per effetto di essa dovessero ritenersi decadute tutte le proposte presenti davanti ai due rami del Parlamento anche quelle che avessero ottenuta la approvazione di una delle Camere.

La I Commissione della Camera non fu dello stesso avviso e, fatta salva l'efficacia della proposta Rosati quando e come fosse giuridicamente perfetta e da osservarsi quale legge della Repubblica, espresse il voto che almeno le proposte già approvate da un ramo del Parlamento avessero seguito di discussione nell'altro ramo. Nel frattempo la proposta di legge Rosati non ebbe corso di discussione alla Camera.

Il Governo a sua volta, anche per la considerazione rappresentatagli della imminenza delle elezioni amministrative, faceva conoscere che non manteneva la interpretazione già adottata, sicché le Camere, in attesa della definitiva approvazione della legge Rosati, avrebbero potuto continuare l'esame delle proposte in corso, riservato, naturalmente, il suo parere di volta in volta.

La I Commissione della Camera riprese così il suo lavoro e la I Commissione del Senato proseguì l'esame delle proposte già da tempo approvate dalla Camera, in sede referente, avendo il Senato avocata a sè le decisioni legislative. Dopo breve tempo e manifestazioni diverse il Senato poi concluse definitivamente di non prendere più in discussione nessuna proposta del genere.

Questo lo stato della questione tuttora insoluta e ormai in una situazione piuttosto delicata sotto vari aspetti che è superfluo rimarcare.

Conseguenza necessaria fu che il Governo sentì l'opportunità di lasciare ai prefetti la facoltà di sospendere le elezioni amministrative in quei comuni in cui l'ordine pubblico potesse essere turbato per la mancanza della decisione sulla richiesta ricostituzione.

Quale che sia l'opinione di massima sul merito della questione, il relatore ritiene che non sfugga a nessuno la gravità della questione stessa e l'anomalia parlamentare giuridica e amministrativa del fatto.

Lo stato dei fatti è bene precisarlo:

proposte di ricostituzione di comuni pervenute alla Camera . . .	N.	128
proposte di ricostituzione di comuni pervenute al Senato	»	11
proposte di ricostituzione di comuni approvate dalla Camera . .	»	54
proposte di ricostituzione di comuni approvate dal Senato . . .	»	2
proposte diventate leggi . . .	»	10
proposte decadute o ritirate. .	»	2
proposte approvate dalla Camera e giacenti al Senato	»	52
proposte approvate dal Senato e giacenti alla Camera	N.	2
proposte in corso presso la Camera	»	67
proposte in corso presso il Senato	»	4
comuni in cui sono state sospese le elezioni in attesa delle decisioni sulla ricostituzione	»	66

La Commissione crede utile fare questa segnalazione perché una questione che coinvolge principî di carattere costituzionale e ha riflessi sui rapporti dei due rami del Parlamento e sul programma dei loro lavori sembra che debba ormai guidarsi ad una soluzione.

Considerazioni poi d'ordine pratico politico-amministrative inducono a ritenere saggia la normalizzazione di situazioni, talvolta ben strane ed irregolari verso le quali Governo e Parlamento non possono rimanere troppo a lungo indifferenti.

ENTI LOCALI

Non sarebbe completo l'esame del bilancio del Ministero dell'interno senza toccare l'argomento degli Enti locali che costituiscono tanta parte dell'Amministrazione di questo Ministero.

Parlare degli Enti locali e non ricordare che la legislazione ad essi afferente è tuttora in uno stato di dissesto sarebbe sottacere la verità.

Le leggi fondamentali dei comuni e delle province e cioè la legge comunale e provinciale e la legge per la finanza locale sono oggi assolutamente imperfette, non aderenti alle necessità democratiche del tempo, confuse e talvolta contraddittorie nella congerie delle eteroclite disposizioni che formano un complesso di non sempre facile né sicura applicazione.

A oltre sei anni dalla liberazione e quattro dalla promulgazione della Costituzione non si può affermare che il Governo e il Parlamento abbiano curato il problema e provveduto adeguatamente.

La legge comunale e provinciale è un codice amministrativo che non si improvvisa certo e la importanza della materia richiede indubbiamente ogni attenzione.

Non si può però permanere oltre nello infelice stato legislativo attuale. In luogo dell'organico testo unico della legge comunale e provinciale del 1915 sono oggi o erano

in applicazione cumulativa o saltuaria, frammentaria e abbastanza sconnessa:

1°) il decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, il quale all'articolo 8 dispone: « La composizione, la convocazione e il funzionamento della *deputazione* provinciale sono regolati dalle disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 »;

2°) il decreto luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, il quale all'articolo 10 dispone: « Le attribuzioni e il funzionamento degli organi previsti dal presente titolo (cioè Consiglio comunale, sindaco e Giunta) nonché le modalità per la parziale rinnovazione dei Consigli comunali , sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale, approvati con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, *in quanto applicabili* »;

3°) la legge 7 giugno 1947, n. 530, che all'articolo 25 dichiara: « Le attribuzioni e il funzionamento dei Consigli e delle Giunte comunali sono regolati dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839 »;

4°) la legge 24 febbraio 1951, n. 84, articolo 17, comma 2°, lettera *b*, divenuto articolo 10 del testo unico delle leggi per la composizione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, la quale reca: « Le attribuzioni e il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto applicabili.

Per quanto non previsto dal presente testo unico, si applicano al sindaco le disposizioni del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 »;

5°) la legge 8 marzo 1951, n. 122: « Norme per le elezioni dei consigli provinciali », la quale si era dimenticata di disciplinare la vita degli organi provinciali elettivi;

6°) la legge 18 maggio 1951, n. 328: « attribuzioni e funzionamenti degli organi delle amministrazioni provinciali », che stabilisce: « Le attribuzioni e il funzionamento degli organi previsti dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto siano applicabili e non sia diversamente disposto con la legge medesima. Alla denominazione di « deputazione provinciale » si intende sostituita quella di « Giunta provinciale ».

Le norme mantenute negli articoli 53 e 54 del decreto luogotenenziale legislativo 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva, si applicano anche per i Consigli provinciali ».

« Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle conferite al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale » ;

7°) testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

8°) testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

9°) regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839;

10°) legge in corso di emanazione relativa alle attribuzioni delle Giunte provinciali con cui si modifica l'articolo 87 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839, e si stabiliscono nuove norme per la competenza relativa alle forniture e ai contratti.

Non c'è un indirizzo organico generale: si potrebbe sommariamente ritenere che per gli organi elettivi e il loro funzionamento si applica il testo unico del 1915 con richiamo alle modifiche del 1923 che peraltro non sempre sono applicabili. Per quasi tutto ciò che riguarda invece il complesso dell'andamento amministrativo finanziario contabile dovrebbe valere il testo unico del 1934, il quale si applica pure per le prefetture, i Consorzi, gli impiegati ecc., unitamente alle innumerevoli disposizioni che lo hanno modificato.

Da questo connubio mal combinato di due sistemi diversi e spesso antitetici sorgono questioni numerose, che non è qui il caso di esemplificare, che portano difformità di giudizi ed ambiguità ed anche arbitrî che nuocciono alla uniformità e certezza della univoca interpretazione della legge.

Si aggiunga che il regolamento della ormai inesistente legge comunale e provinciale permane quello approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, che naturalmente voleva essere per la esecuzione del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 21 maggio 1908, n. 269, e verrà facile il raffronto della legislazione che regola le Amministrazioni locali con la veste di arlecchino.

Il Governo da tempo ha messo allo studio la nuova legislazione: le Amministrazioni comunali sono state ricostituite per la seconda volta e gran parte delle Amministrazioni provinciali pure hanno ripreso il loro funzionamento democratico; sicché ormai non si deve ritardare l'emanazione delle leggi indispensabili.

Una questione che interessa gli enti locali è la sistemazione del personale dipendente dagli enti locali delle zone che più non fanno parte del territorio dello Stato, che si trovano fuori della loro sede normale di servizio in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico e politico.

La Commissione avrebbe preferito constatare che la questione fosse stata risolta in via definitiva. La situazione è invece immutata. Il bilancio reca al capitolo 140 la stessa somma di anticipazioni dello scorso esercizio ed il provvedimento da tempo predisposto non ha progredito sulla via legislativa.

Potrebbe essere gradita qualche assicurazione in proposito.

STATO GIURIDICO DEI SEGRETARI PROVINCIALI E COMUNALI

L'Amministrazione degli Enti locali richiama l'attenzione del Parlamento su un altro problema strettamente connesso: lo stato giuridico economico dei segretari comunali e provinciali.

Qui non se ne tratta a fondo perché non è la sede, ma va fatto il punto anche a tale questione.

Senza voler fare il panegirico di questa in ogni modo benemerita categoria di impiegati pubblici, basta riflettere che ad essi bisogna far capo per assicurare il buon funzionamento dei comuni e delle province d'Italia per comprendere quale importante e delicato apporto danno alle pubbliche Amministrazioni e quanto necessario ed opportuno oltreché doveroso sia definire la loro situazione per conferire ad essi uno stato giuridico ed economico che moralmente e materialmente li sollevi da uno stato ormai insostenibile.

Non è concepibile che si debba lasciare sussistere indefinitamente uno stato latente di agitazione che non può riuscire tra l'altro che a danno della cosa pubblica. Questioni generali di indubbia delicatezza rendono alquanto arduo il problema; ma va pure definita la figura giuridica del segretario nel quadro dei suoi diritti e dei suoi doveri. Il trattamento economico va riveduto e portato a quel giusto e decoroso livello che la dignità e la responsabilità del posto esigono e deve correggersi quella infelice ed arbitraria interpretazione dell'articolo 228 della legge comunale e provinciale che ha servito unicamente a rendere ancora più umiliante la posizione del segretario in confronto degli altri dipendenti.

Lo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali è stato studiato finora in almeno otto progetti di origine varia.

Un primo progetto di una Commissione ministeriale risale al tempo della Costituente.

Fece seguito un secondo progetto, paritetico, di una Commissione nominata dall'Assemblea dei comuni e dall'Associazione dei segretari comunali il 19 luglio 1947.

Un terzo progetto, di categoria, fu predisposto dalla Commissione nominata dal Congresso nazionale di Roma dei segretari comunali e provinciali il 10 novembre 1947.

L'Ufficio Enti locali della democrazia cristiana preparò a sua volta un quarto schema di progetto.

Il Sindacato nazionale segretari comunali e provinciali in correlazione col voto del Congresso di Firenze del 1949 addiveniva alla redazione di un quinto progetto concordato.

Il Congresso dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali di Roma del 12-13 marzo 1950 stendeva un sesto testo.

Per giungere a una conclusione almeno sul terreno economico, il 7 luglio 1950 veniva presentata alla Camera la proposta di legge n. 1426, d'iniziativa dell'onorevole Larussa ed altri, compreso l'estensore di questa relazione, proposta già presa in considerazione in questa Assemblea nella seduta del 22 novembre 1950.

Per finire, risulta che il Ministro dell'interno ha presentato un suo progetto che da parecchi mesi attende l'approvazione del Consiglio dei Ministri.

La Commissione esprime il voto più sentito di poter essere presto chiamata a discutere sulla materia.

I segretari sono consapevoli della loro dignità e responsabilità e danno prova continua del profondo senso del dovere che li distingue. Tra breve saranno a dare conferma in quella delicata manifestazione sociale di grandissima importanza che è la rilevazione prima nella Repubblica italiana, del IX censimento generale della popolazione e del III censimento generale dell'industria e commercio.

La Commissione è certa che il Governo a confortare tante giuste aspettative vorrà portare all'esame del Parlamento i provvedimenti da tanto tempo auspicati.

Una breve appendice può qui trovar posto per dare qualche notizia sul fondo per sussidiare corsi di preparazione all'abilitazione alle « funzioni di segretario comunale e di perfezionamento dei segretari comunali già in servizio ».

Questo fondo, creato con l'articolo 115 del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, è costituito con le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria tra comune e segretario; le quali somme vengono imputate nella contabilità speciale delle singole prefetture alla categoria dei « servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato ». L'importo viene poi rimesso alla prefettura di Roma che pure lo contabilizza come sopra e ne cura l'erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno.

Le informazioni sulla amministrazione di questo fondo danno che in base all'ultimo rendiconto al 31 dicembre 1950 ammonta a lire 72.062.989,42.

I corsi di preparazione e di perfezionamento erano stati sospesi dal 1942 al 1948. Ripresi nel 1949 e 1950 ne sono stati espletati 19 dei quali 14 già sussidiati. Nel 1951 ne sono stati autorizzati 12 in corso di completamento.

Senza entrare qui nel merito dello scopo certo lodevole che il fondo apeciale intende perseguire, può non essere fuori luogo esprimere l'opportunità che anche questo fondo fuori bilancio possa avere una gestione diversa da quella congegnata attualmente.

La sede idonea all'esame della questione si ripresenterà con la nuova legge comunale e provinciale.

FINANZA LOCALE

Il problema finanziario degli Enti locali è all'ordine del giorno dall'inizio della legislatura ed è tuttora, per quanto grave e delicato, lontano da una soluzione.

Dal 1939, quando la situazione economico-finanziaria dei comuni e delle province cominciò a segnare sintomi di notevole progressivo aggravamento, lo Stato è intervenuto con numerosi provvedimenti che, seppure hanno reso ormai irriconoscibile il testo unico della finanza locale del 1931, non hanno portato però rimedi sicuri definitivi. Gli interventi sporadici e non sempre organicamente e razionalmente studiati e spesso fuori tempo hanno reso ancor più evidente la necessità urgente di porre mano ad un inquadramento generale del nostro ordinamento tributario per coordinare armonicamente, secondo l'articolo 119 della Costituzione, le finanze statali, regionali, provinciali e comunali.

La questione della Regione è indubbiamente causa del ritardo nel riassetto finanziario.

Non si può però perpetuare lo stato di disagio e di disordine attuale per cui ogni esercizio finanziario si apra (e magari si chiuda) senza che gli Enti locali sappiano tempestivamente come impostare i propri bilanci e quindi affrontare i programmi di gestione della cosa pubblica.

Dopo l'intervento legislativo concretato nel regio decreto-legge 21 maggio 1941, n. 521, di cui venne prorogata la efficacia al 1943, lo Stato fu costretto ad emanare il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, per integrare i bilanci locali che presentavano disavanzi di entità sempre più imponente.

In seguito venne disposta la revoca del divieto degli inasprimenti tributari e con decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, fu attuata una revisione del regime tributario degli Enti locali fino allora regolato dal testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, allo scopo di adeguare le disposizioni alla mutata situazione economica della Nazione.

Col decreto legislativo del 18 febbraio 1946, n. 100, poi vennero migliorati gli strumenti tributari comunali il cui rendimento è andato aumentando col perfezionamento della loro applicazione, principalmente con l'imposta di famiglia che, per la sua elasticità e per il suo diretto riferimento alla generale capacità contributiva del cittadino, costituisce una delle imposte-chiavi dell'ordinamento tributario dei comuni.

Venuto a cessare col 31 dicembre 1947 l'efficacia del decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 211, ritenne il Governo che i comuni potessero fare esclusivo assegnamento sulle proprie entrate e intese agevolarli trasferendo ad essi col decreto legislativo 29 marzo 1947, numero 177, il provento di entrate tipicamente erariali ed elevando i limiti dei tributi locali con supercontribuzioni.

I risultati delle provvidenze adottate col decreto legislativo n. 177, si concretarono in misura però tanto modesta che lo Stato dovette nuovamente intervenire per l'assetto della finanza locale col decreto legislativo

26 marzo 1948, n. 261, il quale concedeva tra l'altro l'integrazione statale dei bilanci con contributi parte con mutui parte in capitale in misura non eccedente quella concessa nel 1947 per le province e per i soli comuni danneggiati dalla guerra.

L'integrazione fu mantenuta ancora per l'esercizio 1948 ed anche per il 1949 il Governo – accettando un ordine del giorno che il relatore ebbe l'onore di presentare durante la discussione del bilancio 1949-50 – raccolse l'invito di intervenire analogamente in attesa che, secondo un altro ordine del giorno presentato nella stessa sede, fosse posto mano a provvedimenti più idonei per il risanamento della finanza locale.

La copertura dei disavanzi degli Enti locali non avvenne però come era desiderabile. Mentre la Commissione centrale per la finanza locale riconosceva definitivamente il disavanzo dei bilanci delle province in lire 4.798.000.000, la legge n. 574 del 30 luglio 1950 proposta dal Ministro delle finanze assegnava soltanto un contributo di 2 miliardi e ciò quando l'esercizio 1949 era chiuso da sette mesi.

Per l'esercizio finanziario 1950 la questione si ripresentò perché il disegno di legge Vanoni n. 714, per la finanza locale era, come è tuttora, soggetto alla discussione delle due Camere. Lo stesso Ministro per le finanze predispose allora a stralcio la legge n. 575 del 30 luglio 1950 con la quale agli articoli 4 e 5 veniva stabilito che per il 1950 l'ammontare complessivo dei contributi in capitale a carico dello Stato, non potesse superare i 4 miliardi e mezzo per i comuni ed i 3 miliardi per le province.

Per l'esercizio 1951 venivano nel frattempo date istruzioni perché i bilanci degli enti locali venissero eventualmente pareggiati con le supercontribuzioni previste dalla legge, escludendo in ogni modo che potessero applicarsi pel 1951 gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 575.

L'insieme di questi provvedimenti non fa che dare risalto alla cruda realtà dell'esistenza del problema ed alla inderogabile necessità di pervenire alla invocata riforma della finanza locale; i singoli provvedimenti però si prestano a molte critiche e non sono sufficienti allo scopo.

I disavanzi in genere scaturiscono dalla necessità per gli enti di fronteggiare spese ordinarie obbligatorie e già impegnate. Non può durare il sistema escogitato di far coprire le spese ordinarie con mutui. Così facendo si vengono a capovolgere i criteri basilari di una sana amministrazione e si crea in molte province una depressione economica insostenibile e tale un disagio finanziario da bloccare nel futuro ogni attività degli enti stessi col carico dell'onere per interessi e ammortamento dei mutui stessi. Al tempo della pubblicazione della legge n. 575, il disavanzo accertato per sole 52 province era già di 10 miliardi. Oscillante poi e non sempre conforme alla legge è stato l'indirizzo seguito circa i bilanci degli enti locali negli ultimi due anni con criteri che hanno reso ancora più grave la situazione.

Con circolare 20 ottobre 1949 il Ministero delle finanze imponeva che la sovrimposta provinciale sui terreni e fabbricati non potesse superare il 100 per cento del limite massimo di legge (contrastando così col decreto legislativo n. 261 del 26 marzo 1948 che ammetteva supercontribuzioni anche maggiori).

Nel contempo vietava qualunque supercontribuzione per l'addizionale alla imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni in attesa ed in conformità dell'articolo 43 del progetto di legge n. 577, divenuto poi legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

Frattanto le province seguendo le istruzioni del Ministero dell'interno predisponevano i bilanci secondo la legge vigente. Applicarono cioè le supercontribuzioni senza limiti predeterminati sia per le sovrimposte fondiaria e redditi agrari sia per l'I. C. A. P. senza tener conto né dell'articolo 43 del progetto di legge n. 577, né dell'articolo 4 del progetto di legge n. 714, sulla finanza locale che prevede la concessione alle province di una quota pari al 2,50 per cento dell'imposta generale sull'entrata.

A sua volta la Commissione centrale per la finanza locale non ammetteva nell'esame dei bilanci, giustamente, la impostazione della previsione in entrata della quota dell'imposta generale sull'entrata in quanto il progetto Vanoni n. 714, non era ancora stato approvato e, se mai, non avrebbe potuto avere effetto che da 1° gennaio 1951. La stessa Commissione centrale della finanza locale depennava invece le maggiori supercontribuzioni I. C. A. P. ritenendo già in vigore la riforma sulla perequazione tributaria, mentre in realtà il progetto 577 diventò legge solo l'11 gennaio 1951.

Si aggiunga che la legge di perequazione tributaria all'articolo 43 stabiliva di tenere ferme le supercontribuzioni I. C. A. P. se approvate dalla predetta Commissione centrale della finanza locale entro il 30 luglio 1950!

Il quadro così schematico della legislazione sussultoria degli ultimi anni in tema di finanza locale basta senza commenti a dimostrare come si debba ormai senza indugio porre in opera una riforma.

L'Associazione nazionale dei comuni e l'Unione delle province hanno raccolto ed esposto al Governo i voti degli Enti locali per collaborare al progetto governativo di riforma concretato nel progetto Vanoni. Il progetto rappresenta un primo decisivo passo verso la soluzione dello spinoso problema della sproporzione esistente fra le entrate e le spese delle province e dei comuni con l'intento di predisporre i mezzi opportuni per porre in grado gli Enti locali di conseguire la propria autosufficienza finanziaria. L'esame critico condotto dagli studiosi delle discipline amministrative mostra chiaramente che riserve non possono mancare ed emendamenti anche sostanziali possono rendersi necessari al progetto.

I criteri ai quali la legge si ispira, sono i seguenti: svincolare gli Enti locali dal contributo integrativo – bardatura di guerra e dei primi anni del dopoguerra – per il ripiano dei disavanzi economici dei bilanci di previsione; dare una sufficiente elasticità alle finanze provinciali e comunali, in conformità ai principî di economia amministrativa e, quindi, di autosufficienza finanziaria, delle amministrazioni locali, sanciti dalla Carta costituzionale.

Le disposizioni fondamentali riguardano:

a) l'attribuzione alle province ed ai comuni di una partecipazione all'imposta generale sull'entrata, pari all'11 per cento del gettito globale del tributo, con conseguente abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente l'assegnazione ai comuni dei nove decimi dell'imposta generale sull'entrata sul provento riscosso nel rispettivo territorio su alcuni generi sottoposti ad imposta di consumo;

b) l'estensione dell'imposta di consumo ad una serie di prodotti che, mentre sono suscettibili di assicurare ai comuni un gettito cospicuo, non possono dirsi di consumo essenziale e pertanto presentano margine di imposizione, nonché l'adeguamento delle tariffe specifiche al nuovo livello dei prezzi;

c) il trasferimento allo Stato dell'onere che attualmente grava sulle province di circa 70 milioni, per l'accasermamento delle forze di polizia e rivalutazione, nella misura di sessanta volte, del contributo statale a favore dei comuni nelle spese inerenti agli uffici giudiziari, alle carceri mandamentali e alla custodia dei detenuti, spese che esorbitano dalla competenza comunale.

Le disposizioni di cui alla lettera *a*), (articoli 1, 2, 3, 4 del disegno di legge), disposizioni che rappresentano un notevole sacrificio per le finanze statali, si attuerebbero ripartendo il fondo dell'ordine complessivo di grandezza di circa 27 miliardi, in rapporto diretto alla popolazione residente nelle province e nei comuni.

La ripartizione avverrebbe nel modo seguente: il 2,50 per cento alle province, per una cifra di circa 6 miliardi dalla quale, peraltro, dovrebbe essere prima dedotta, in via transitoria, la somma necessaria al ripiano dei disavanzi di quelle province che versano in particolari difficoltà, nell'ipotesi che in breve periodo di tempo la situazione di questi enti si avvierà alla normalità e, quindi, il contributo statale da ripartirsi aumenterà in confronto alla somma destinata alla integrazione dei disavanzi, fino ad assorbirla completamente; il 7,50 per cento ai comuni che eccedono il primo limite della sovrimposta fondiaria escludendo, quindi, quelli che non superano tale limite, per una cifra di circa 19 miliardi; l'1 per cento, corrispondente ad un importo di oltre 2 miliardi, ai comuni di montagna e delle piccole isole gravemente e, si potrebbe dire, irrimediabilmente deficitari a causa della loro posizione geografica e delle insufficienti riserve locali dell'economia agraria, industriale e commerciale.

In tal modo le zone territoriali in cui il reddito medio per abitante è inferiore a quello nazionale verrebbero ad avvantaggiarsi; come è il caso delle province e dei comuni dell'Italia meridionale.

Le disposizioni di cui alla lettera *b*) (articoli dal 6 al 20 del disegno di legge) riguardano alcuni prodotti e cioè: acquaviti, liquori, alcool sottoposto a regime di imbottigliamento, estratti ed essenze, acque gassate, bevande gassate non alcooliche, polveri per acque da tavola, aggiunti a quelli sui quali i comuni, a norma dell'articolo 20 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono autorizzati ad applicare imposte di consumo, l'aumento delle tariffe massime delle imposte di consumo sulle bevande vinose (vino e vini spumanti), sul gas-luce, sulla energia elettrica per illuminazione e sui materiali per costruzione edilizia.

Le disposizioni di cui alla lettera *c*) (articolo 5) rappresentano l'accoglimento di una richiesta insistentemente formulata dagli enti locali per sottrarsi ad oneri strettamente statali, che, in questi ultimi anni hanno pesato in modo grave, a causa degli au-

mentati costi dei servizi, sugli esausti bilanci delle province e dei comuni.

Non può essere svolto in questa sede un esame a fondo del progetto Vanoni. La materia, d'altra parte, è così intimamente vitale per le amministrazioni locali che non si saprebbe come trascurare i rilievi di maggior peso.-

La somma globale di circa 19 miliardi che verrebbe attribuita ai comuni deve essere decurtata di circa 12 miliardi corrispondenti alla soppressa partecipazione dei nove decimi all'imposta generale sull'entrata sulle carni o sul vino. Il beneficio effettivo dei comuni risulterebbe quindi di soli 7 miliardi. In contrapposto sta la constatazione che i comuni deficitari vennero integrati nel 1948 per 10 miliardi in capitale e con l'assunzione di mutui per 9 miliardi.

Nel 1949 le integrazioni furono di 14 miliardi in capitale e con mutui per 8 miliardi. Basta questo cenno – tralasciando altre considerazioni – per arguire che la legge Vanoni non possa mettere i bilanci comunali in equilibrio.

Per le province deficitarie occorre tener presente che il contributo dello Stato nel 1948 fu di lire 3.500 milioni in capitale (cioè la metà dei disavanzi complessivi delle province). L'attribuzione ad esse di 6 miliardi, quindi, tenuto conto dell'aumento delle spese verificatesi dal 1949, deve considerarsi inadeguato.

I comuni di montagna e delle piccole isole invece con l'attribuzione di 2 miliardi e mezzo verrebbero a godere un beneficio molto superiore al reale fabbisogno.

Altro problema che non sembra risolto convenientemente è quello di alcune grandi città e di altre minori ridotte da eventi bellici o tellurici in situazione degna di speciale considerazione.

Non sempre poi i bisogni dei grandi comuni rispetto ai piccoli stanno in un rapporto strettamente proporzionale alla popolazione.

Dall'esame sopradescritto, compiuto necessariamente in forma molto sommaria, consegue che per poter più organicamente e più equamente contribuire ad una stabilizzazione dei bilanci degli Enti locali lo Stato dovrebbe compiere un sacrificio maggiore erogando un complesso del 15 per cento dell'imposta generale sull'entrata e ripartendo in modo forse più confacente allo scopo le aliquote di compartecipazione all'imposta generale sull'entrata nelle seguenti misure:

a) comuni in genere, aliquota elevata dal 7,50 per cento all'8 per cento per una somma di lire 20 miliardi circa;

b) amministrazioni provinciali, aliquota elevata dal 2,50 per cento al 3 per cento per una somma di lire 8 miliardi circa;

c) comuni di montagna, piccole isole e comuni gravemente deficitari, aliquota elevata dall'1 per cento al 4 per cento per una somma di circa 10 miliardi.

A questo punto è bene aver presente che in conseguenza del ritardo nell'approvazione del disegno di legge Vanoni, comuni e province non hanno la possibilità di pareggiare i propri bilanci dell'esercizio 1951, tanto più che nel corrente anno si sono aggiunte le spese per le elezioni amministrative dell'importo presunto di oltre 4 miliardi e quelle occorrenti per i censimenti dell'industria e della popolazione.

La situazione quindi si ripete identica, ed anzi più aggravata, come per il 1950. Basti pensare che le sole città di Roma e Napoli presentano già un disavanzo economico del bilancio 1951 intorno ai 10 miliardi ciascuna. Ciò posto, per dare ai comuni e alle province la possibilità di assicurare tempestivamente l'indispensabile funzionamento dei servizi di istituto e di fronteggiare l'effettivo bisogno della gestione, appare necessaria l'emanazione di una legge apposita analoga a quella n. 575 del 30 luglio 1950, con la quale venga messo a disposizione del Ministero dell'interno un fondo non inferiore a 15 miliardi, anche per consentire, che, elevandosi la quota di contributo in capitale, non si aggravi ancora di più la situazione debitoria degli Enti locali.

Sanato così definitivamente il periodo bellico e postbellico che non ha ancora consentito alle libere amministrazioni democratiche di riprendere una vita sanamente autonoma, deve riaprirsi una epoca più dignitosa per gli Enti locali.

Lo Stato con la riforma della finanza locale deve vedere nei comuni e nelle province le fonti e lo specchio della floridezza della Nazione e del suo sicuro avvenire. gli Enti locali chiedono mezzi di entrata non per colmare disavanzi bensì per essere in grado di sostenere le spese necessarie ed obbligatorie per una saggia amministrazione, che interessa tutta la collettività.

ENTI COMUNALI DI CONSUMO

Gli Enti comunali di consumo, la cui istituzione risale al 1946, in un primo tempo hanno incontrato un certo favore dovuto alla particolare situazione del mercato alimentare nell'immediato dopoguerra ed hanno potuto

svolgere una efficace azione calmieratrice sui prezzi delle derrate di maggiore consumo, anche mercè l'aiuto offerto dalla finanza statale sotto forma di concessione di garanzia sui finanziamenti ottenuti da Aziende di credito.

Il numero di detti Enti è giunto ad un massimo di 133 nell'ottobre 1948.

Da tale data, però, ha inizio una fase discendente nella vita di tali Enti.

Infatti, a decorrere dal 1948, il normalizzarsi della situazione generale del mercato contribuì a dare un grave colpo alla attività degli Enti di consumo, che, nella maggior parte, non si trovarono più in grado di sostenere la concorrenza dei liberi commercianti, anche perché non sorretti da adeguate provvidenze da parte dello Stato: provvidenze previste dalle leggi istitutive, ma non praticamente attuate.

Non sono, così, mancati casi di dissesto o situazioni tali da portare alla soppressione ed alla messa in liquidazione di varî Enti, quali oggi ammontano solo a 68: di questi, una quarantina chiude la gestione in attivo.

Al riguardo, va tenuto presente che lo Stato ha accordato la propria garanzia a 20 Enti di consumo, con un impegno di lire 513.000.000 e che, di detti Enti, undici sono venuti a trovarsi in condizioni deficitarie, per cui l'impegno dello Stato è divenuto operante.

Per una ventina di altri Enti, le gestioni hanno dato luogo ad irregolarità, per cui sono state effettuate inchieste che hanno rivelato come il funzionamento dei medesimi possa solo effettuarsi là dove ciò sia agevolato da particolari situazioni ambientali, e soprattutto dalla competenza, dall'esperienza e dall'onestà degli amministratori e del personale direttivo ad essi preposto.

Attesa tale situazione, le Amministrazioni centrali dello Stato, fin dall'inizio del 1950, hanno ritenuto che i presupposti su cui si basava l'istituzione degli Enti di consumo siano venuti meno e, allo scopo di non esporre l'Erario ai rischi derivanti dalla concessione di garanzia statale ad Enti che avrebbero potuto cadere in dissesto, sono addivenuti, di comune intesa, alla determinazione di soprassedere all'ulteriore concessione di detta garanzia.

A tal fine, dovendosi provvedere alla ratifica dei decreti legislativi disciplinanti il funzionamento degli Enti di consumo, è stato ritenuto opportuno prevedere, nella proposta di legge di ratifica, alcune sostanziali variazioni intese ad eliminare la obbligatorietà della istituzione degli Enti nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti ed a sopprimere la facoltà di concedere la garanzia statale.

È notevole che nella stessa proposta di legge, presentata alla competente Commissione fin dall'aprile 1950, è stato, fra l'altro, previsto lo stanziamento di un fondo di lire 600.000.000, necessario per far fronte agli impegni derivanti dalla concessione di garanzia.

Malgrado l'importanza di quest'ultimo provvedimento che consentirebbe all'Erario di corrispondere agli Istituti finanziatori le somme mutuate nella parte coperta da garanzia statale, la Commissione di ratifica non ha preso fino ad oggi determinazioni definitive in merito al progetto di legge per poter valutare meglio le modificazioni proposte.

In questi ultimi tempi, d'altra parte, anche in vista della nuova situazione economica derivante dai noti eventi internazionali, sono pervenute alcune segnalazioni e proposte intese a richiamare l'attenzione del Governo su detta situazione al fine di addivenire ad un riesame del suo atteggiamento nei riguardi degli Enti comunali di consumo e ad una nuova disciplina legislativa della materia.

In sostanza, viene fatto presente che gli Enti di consumo, oltre ad essere particolarmente utili in determinate contingenze, possono, anche in tempi normali, svolgere una efficace azione calmieratrice e costituire « enti di paragone » e di « guida » nel quadro della economia alimentare nazionale, contribuendo notevolmente ad infrenare ed a controllare le fluttuazioni dei prezzi dei generi di maggior consumo con effettivo beneficio delle classi meno abbienti.

Tali nuovi motivi degni di considerazione saranno certo vagliati dalla Commissione di ratifica per adottare il provvedimento definitivo che valga a mantenere eventualmente gli Enti di consumo dove se ne manifesti la opportunità con le dovute cautele per lo Stato.

ARCHIVI DI STATO

L'interesse vivissimo sempre dimostrato appassionatamente in Parlamento per questi sacrari della nostra civiltà è la più chiara e luminosa prova che il culto per le nostre glorie e per la nostra storia sopravvive ardente e fedele e vivifica la fede e gli studi del nostro popolo e dei suoi più colti rappresentanti.

Relatori egregi nei precedenti bilanci hanno approfondito lo studio del problema imponente che assilla gli studiosi e che so-

vrasta come un impegno d'onore sul Parlamento e sul Governo per una soluzione degna.

Che il Governo non sia rimasto sordo alle sollecitazioni ed alle istanze più volte manifestate è prova lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1951-52 in cui la spesa per i servizi degli Archivi di Stato viene aumentata di lire 25.500.000 rispetto a quella prevista nell'esercizio precedente. L'aumento è tanto più degno di rilievo, più che nella cifra assoluta, nella relazione in cui sta con la somma dello scorso esercizio: erano lire 13.400.000 che salgono a lire 38.900.000.

Dato atto di questa felice ripresa di cura per questa importantissima zona della cultura nazionale è pur sempre necessario fare il punto alla situazione.

Gli stanziamenti che figurano nel bilancio a favore del servizio degli Archivi di Stato, pur rappresentando un incremento rispetto all'immediato passato, non sono evidentemente ancora adeguati alle necessità di quegli Istituti ai quali occorrono, oltre ai mezzi indispensabili alla ordinaria amministrazione, quelli necessari a garantire l'ordinata conservazione e conoscenza nonché a mettere in luce per gli studi la documentazione archivistica italiana, che dalla varietà della storia nazionale deriva la più singolare varietà e importanza.

Due sono le condizioni per il funzionamento del servizio archivistico:

a) il personale;

b) l'attrezzatura.

Il personale degli Archivi è numericamente insufficiente, come pure che non ha goduto fino ad ora di quella rivalutazione della carriera, della quale hanno beneficiato quasi tutte le altre Amministrazioni dello Stato.

A queste due deficienze ha cercato di ovviare una proposta di legge (già esaminata e discussa dal Consiglio Superiore degli Archivi), la quale, senza notevoli aggravi di bilancio, tende a portare il complesso numerico del ruolo del personale degli Archivi ad un livello sufficiente, mentre, con lo sviluppo della carriera fino al grado IV, tende a consentire una più adeguata soddisfazione agli Archivisti di Stato, tra i quali si annoverano molti uomini noti nel campo della cultura e degli studi.

L'approvazione del disegno di legge in parola arginerà certamente l'esodo dei migliori archivisti verso altre carriere (specialmente quella universitaria).

Al capitolo 40 figura lo stanziamento per la manutenzione ordinaria dei locali dell'Archivio centrale dello Stato: in effetti quell'archivio destinato a ricevere i versamenti delle Amministrazioni centrali dello Stato, non ha una sede propria; allogato dal 1875 in vari edifici non può accogliere le insistenti proposte di versamenti di atti che provengono da varie parti, mentre solo scarsi quantitativi di atti sono stati collocati alla meglio nei locali – ormai saturi – che avrebbero dovuto essere riservati agli archivi degli uffici e magistrature provinciali.

Una possibile soluzione del problema è stata data recentemente dall'offerta – da parte dell'Ente Universale Esposizione Roma – del Palazzo detto delle Corporazioni, che avrebbe bisogno di un completamento edilizio la cui spesa si aggira sui 600.000.000 di lire.

È della massima importanza una tale soluzione che assicurerebbe spazio sufficiente per alcuni decenni a tutto il complesso archivistico della Capitale.

Connesso per ragione di materia è il problema dei locali e delle scaffalature degli Archivi di Stato, che hanno sede nei capoluoghi di provincia, il cui onere per legge è a carico delle Amministrazioni provinciali, molte delle quali – peraltro – non hanno possibilità di farvi fronte.

Molte sedi di archivio sono inadatte e inefficienti e mancano di adeguate scaffalature; altre poi non possono essere nemmeno istituite, come la legge impone, proprio per l'impossibilità finanziaria delle Amministrazioni provinciali, mentre il materiale documentario (spesse volte pregevolissimo) rimane tuttora in condizioni precarie e di fortuna, senza poter essere neanche ordinato.

L'espandersi poi di un gravissimo pericolo – quello delle termiti – richiede che le scaffalature degli Archivi siano metalliche, ciò che importa un nuovo grandissimo onere, che fa riproporre il problema relativo alla opportunità di trasferire alla competenza dello Stato anche le spese di cui trattasi.

Particolare attenzione merita il capitolo 41 il cui stanziamento è impari alle molteplici necessità alle quali dovrebbe sopperire in 59 Archivi e 13 Soprintendenze archivistiche: spese per l'acquisto di cartelle, necessarie, specie dopo il rientro degli atti dalle sedi di sfollamento, per l'ordinamento e la buona conservazione dei documenti (basti accennare all'Archivio di Milano che ha preventivato per sole cartelle una spesa di lire 20 milioni); spese di cancelleria e di ufficio; spese per misure di protezione antincendi (indispensa-

bili nei locali dove si conservano le scritture), la cui attrezzatura, già costosissima di per se stessa, deve essere periodicamente resa efficiente.

Uno sviluppo maggiore si auspica anche per tutta l'attività che ha riferimento alla previsione del capitolo 42, il cui aumento rispetto all'esercizio precedente sembra irrilevante, mentre i nuovi compiti in corso di svolgimento da parte dell'Amministrazione archivistica (e che hanno incontrato la viva simpatia del mondo degli studiosi) impongono un più cospicuo stanziamento: il capitolo riguarda la funzione proprio culturale degli archivisti, che è quella di rendere noto il materiale affidato alle loro cure provvedendo anzitutto alla pubblicazione degli Inventari.

Sono già stampati e stanno per essere diffusi nel mondo culturale, con grande vantaggio degli studi, inventari di fondi di rinomanza universale (Archivi Medicei, Estensi, ecc.), mentre prosegue un'attività continua, volta all'ordinamento e inventario di fondi, il cui contenuto è tuttora da conoscere.

Ancora più esiguo appare lo stanziamento in parola se si considera che con esso occorre fronteggiare le esigenze – spesso improvvise ed urgenti – di acquistare archivi di importante interesse storico che è necessario assicurare allo Stato, come di recente è più volte accaduto.

Capitolo 43: « Spese per riproduzioni microfotografiche, rilegature e restauro dei documenti ». È viva preoccupazione degli studiosi italiani, e se ne è fatta eco anche l'Accademia nazionale dei Lincei con un ordine del giorno, che sia microfilmato il materiale documentario più pregevole, sia per poterlo mettere più agevolmente a disposizione degli studi, sia per poterne garantire, in ogni caso, la conoscenza: basti accennare, ancora una volta alla grandissima iattura sofferta dal patrimonio storico nazionale con la distruzione dei registri angioini, già conservati dall'Archivio di Stato di Napoli, la cui perdita sarebbe ora meno dolorosa se potessimo disporre di copie fotografiche.

Per tali necessità è insufficiente l'ammontare dello stanziamento, col quale inoltre si dovrebbe sopperire ai bisogni del restauro dei documenti conservati negli archivi in lento, perenne deperimento per cause naturali o per usura ed alle esigenze della rilegatura, talvolta indispensabile.

Il capitolo 44 riguarda le Scuole di paleografia, che hanno sede presso i principali Archivi di Stato; sono utilissime istituzioni e devono perciò essere fornite di più adeguati mezzi – che mentre danno agli archivisti quelle nozioni tecniche indispensabili per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio affidato alle loro cure, diffondono nell'ambiente culturale una informazione specializzata, che non può essere data dai normali corsi di studi.

Esse vanno sempre più potenziate (specie nell'attrezzatura del materiale fotografico e bibliografico) e vanno indirizzate ad un pubblico sempre più vasto: non è chi ignora il prezioso materiale documentario conservato negli archivi comunali italiani e la conseguente necessità che impiegati e professionisti locali che portino amore alle memorie del proprio comune siano messi in grado, volendo, attraverso queste scuole, di apprendere quanto occorre per consultare quegli archivi.

SERVIZIO ANTINCENDI

L'argomento è stato trattato ripetutamente, diffusamente e con ampiezza lodevole di studio da tutti i valenti relatori dei bilanci dell'interno in ogni esercizio di questa legislatura. Le Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento approfondirono l'esame della materia sotto ogni aspetto e le due Camere, nella discussione dei singoli bilanci dell'interno, non mancarono di esprimere giudizi e voti che valessero a condurre il problema ad una soluzione definita e razionale sotto l'aspetto tecnico ed amministrativo.

È superfluo ricapitolare la storia dell'attuale servizio nelle varie fasi legislative che hanno portato al sistema attuale: ciò è stato fatto già altre volte con tutta completezza di esposizione e di fatti che restano agli atti parlamentari. Si può sintetizzare il discorso col dire che l'organizzazione oggi in funzione è tipicamente caratteristica di quella involuzione progressiva che ha portato alla soppressione di ogni autonomia.

Resterebbe da domandarsi se un procedimento simile debba continuare e confermarsi consolidato nelle più estreme conseguenze di tali principî proprio oggi nel corso di maturazione di una nuova sensibilità di ordinamento democratico.

Gravi sono indubbiamente i due principali aspetti del problema:

1°) tecnico l'uno nei riflessi dell'economia nazionale generale, che impone indubbiamente il dovere di attrezzare un Corpo di vigili del fuoco idoneo e pronto in ogni emergenza calamitosa a recare tempestivo ed ef-

ficace il proprio concorso e l'azione riparatrice e salvatrice;

2°) amministrativo l'altro, che impone di vedere anche questo servizio organizzato secondo sani principî di amministrazione come ogni altro servizio utile alla generalità e non prescindendo da una realistica visione delle circostanze in cui il servizio stesso va a compiersi e della diversa distribuzione dei benefici che può recare a seconda delle circostanze stesse.

Preliminare comunque ai due aspetti anzidetti è il giudizio politico sulla opportunità o meno di seguire il principio accentratore del passato regime o di ritornare sia pure con doverosi contemperamenti al servizio autonomo degli Enti locali.

Quale è oggi il costo del servizio antincendi in Italia?

La risposta è data dal bilancio della « Cassa sovvenzioni antincendi » il quale prevede pel 1951 queste cifre di entrata:

1°) lire 360 milioni a carico delle Compagnie di assicurazione (in base al 4 per cento dei premi pagati dagli assicurati in forza della legge 9 aprile 1951, n. 338);

2°) lire 5.107.450.000 per contributi a carico dei Comuni così ripartiti:

a) lire 693.801.196 in base a lire 30 per abitante al 31 dicembre 1947: per i comuni non sedi di Corpo o di distaccamento: comuni n. 5.247; abitanti n. 23.126.732 × lire 30 = lire 693.801.196 (dedotti i comuni di cui alla lettera *e*) seguente);

b) lire 38.560.140 in base a lire 20 per abitante: per comuni non sedi di servizio, non dotati di collegamento telefonico e distanti più di 15 chilometri dalla più vicina sede di Corpo o distaccamento: comuni n. 690; abitanti n. 1.928.007 × lire 20 = lire 38.560.140;

c) lire 662.254.720 in base a lire 128 per abitante: per comuni sedi di servizio, aventi meno di 40.000 abitanti: comuni n. 521; abitanti n. 5.173.865 × lire 128 = lire 662.254.720;

d) lire 3.642.379.264 in base a lire 256 per abitante: per i capoluoghi di provincia e le città con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, sedi di servizio, obbligati ad istituire propri Corpi pompieri a norma dell'articolo 91, lettera *d*), n. 4, del testo unico della legge comunale e provinciale: comuni n. 121; abitanti n. 14.328.044 × lire 256 = lire 3.642.379.264;

e) lire 0 = (928 comuni, con una complessiva popolazione di abitanti 1.562.794, sono esonerati da ogni contributo perché non sedi di servizio e non allacciati da strada rotabile o comuni montani inferiori ai 3000 abitanti).

La posizione contributiva dei comuni della Repubblica secondo la legge 9 aprile 1951, n. 338, è così riassunta nello specchio che segue:

Quota capitaria	Comuni	Abitanti	Totale contributi
—	—	—	—
256 . . .	121	14.328.044	3.642.379.264
128 . . .	521	5.173.865	662.254.720
30 . . .	5.247	23.126.732	693.801.196
20 . . .	690	1.928.007	38.560.140
0 . . .	928	1.562.794	—
	7.507	46.119.422	5.036.995.320

Il totale riepilogo dei contributi delle varie categorie di comuni in lire 5.036.995.320 non coincide col totale dei contributi impostato nel capitolo 3 dell'entrata del bilancio della Cassa sovvenzioni di lire 5.107.450.000 perché nel riepilogo non figurano gli apporti delle province di Trento e di Bolzano regolate dallo statuto regionale ed inoltre l'importo dei contributi in base a lire 256 e 128 *pro capite* è calcolato con arrotondamento.

Lo Stato concorre a sua volta con la somma di lire 840 milioni stanziata all'articolo 3 del bilancio della Cassa sovvenzioni per il servizio antincendi nei porti e nel bilancio della Cassa agli articoli 8 e 9 delle entrate straordinarie sono stanziati altri due finanziamenti dello Stato di lire 1.500.000.000 per provvista materiali ed attrezzatura e lire 1.000.000.000 per ricovero per unità disastrate.

Il bilancio della Cassa si presenta in pareggio in lire 8.818.010.000.

Per avere un quadro completo della spesa del servizio occorre aggiungere ancora l'onere che fa capo al Ministero della difesa per la propria organizzazione e altri oneri analoghi che volontariamente si assumono imprese industriali con proprio ordinamento interno e anche comuni. Inoltre vanno sommate le spese pei singoli Corpi provinciali dei vigili del fuoco (i quali hanno personalità giuridica e bilanci propri), relativi agli affitti e alla manutenzione delle caserme e al personale amministrativo che fanno capo alle Province.

Orbene, questo è il punto particolare che si vuole segnare in questa relazione: di tutto questo servizio quasi *ne verbum quidem* nel bilancio del Ministero dell'interno!

Può uscire, qui, spontanea la domanda: e perché allora il relatore seguita a parlare d'un argomento che sembra fuori tema?

La risposta è in tutto seria ed onesta. La relazione intende appunto rilevare che i bilanci sono da esaminare a fondo perché sono la legge principale dell'Amministrazione. E l'esame approfondito può portare a vedere anche ciò che non appare e può indurre a concludere che il Parlamento per giudicare *ex informata conscientia* non sempre ha sott'occhio tutti gli elementi necessari.

Nel caso in oggetto è risultato precisamente questo complesso di situazioni.

Il Ministero dell'interno ha alle sue dirette dipendenze un servizio antincendi di cui nessuno ignora la entità e la complessità. Al servizio stesso è preposta una apposita Direzione generale, che precisamente si denomina dei servizi antincendi, fino a quando non sarà approvato il disegno di legge in discussione per la sua trasformazione in Direzione generale per i servizi di difesa civile. Questo servizio della dimensione organica di 5954 dipendenti (in atto sono presenti in servizio permanente 5813, mentre prestano servizio discontinuo altre 13.497 unità) si finanzia con una « Cassa sovvenzioni antincendi » autonoma retta da un proprio Consiglio di amministrazione e con bilancio e conti approvati dal Ministro per l'interno. Questa Cassa trae i suoi fondi da contributi approvati con leggi speciali che vanno a gravare su tutti i cittadini contribuenti con imposizioni capitarie superiori a quelle disposte per tanti altri servizi nazionali essenziali, per esempio per la lotta contro la tubercolosi. La gestione del servizio importa al contribuente un onere obbligatorio di 9 miliardi circa. Eppure, non solo il contribuente, ma il Parlamento stesso di tutto questo servizio non è sufficientemente informato, al punto che nel bilancio del Ministero competente non si trova quasi traccia della esistenza di una Direzione generale dei servizi antincendi e del funzionamento dei servizi stessi.

Per l'esattezza, solo con una certa pratica e diligenza si riesce a scoprire che il capitolo 1: « Stipendi ed assegni vari al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni comandate in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (*Spese fisse*) lire 6.409.595.000 »; come da una nota *a*), richiama un allegato n. 1, di cui un suballegato n. 6, reca: « Spese per il personale dei servizi antincendi ». Così finalmente si ha modo di venire a conoscenza per tutta questa materia che il personale di ruolo sarebbe in numero di 212 ma che i posti coperti al 1° ottobre 1950 risultano soltanto 129 per una spesa totale di lire 90.656.000.

Unica voce chiara sul servizio, che tuttavia si riferisce ad una specificazione di esso, è il capitolo 30 il quale reca: « Contributo dello Stato alla Cassa sovvenzioni antincendi per le spese relative al funzionamento dei servizi antincendi nei porti (articolo 4, lettera *b*), della legge 15 maggio 1940, n. 690, lire 838.600.000 » (che poi nel bilancio della Cassa all'articolo 3 diventano 840 milioni).

La Commissione a questo punto non crede di eccedere nel giudicare troppo poco tutto ciò.

In primo luogo: certo è tempo di definire, con la dovuta fondatezza si intende, il riordinamento dei servizi. In ogni caso tuttavia il Parlamento ha diritto di conoscere sufficientemente il funzionamento quale che sia, dei servizi stessi in atto.

Non può perpetuarsi il sistema che organismi, servizi, enti di importanza nazionale possano sottrarsi al controllo parlamentare per una strutturazione legislativa non più rispondente al clima democratico della nazione.

La Commissione ritiene quindi opportuno che si vengano adottando le convenienti riforme legislative che vengano ad eliminare incongruenze di questo genere e frattanto, nel caso in esame, che venga, almeno con atto a parte, aggiunto al bilancio dell'interno il bilancio dei servizi antincendi.

Queste considerazioni sembrano tanto più giustificate dal fatto che la Corte dei conti pare non abbia ingerenza nel Consiglio di Amministrazione, il quale, a norma dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è così costituito:

La Cassa sovvenzioni antincendi è retta da un Consiglio di amministrazione presieduto dal direttore generale dei servizi antincendi o da chi ne fa le veci e composto:

a) del comandante delle scuole;

b) di due funzionari amministrativi del Ministero dell'interno di grado non inferiore al VII;

c) di un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale dei servizi della finanza locale);

d) di un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno di grado non inferiore al VII.

I consiglieri di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*) sono nominati con decreto del Ministero dell'interno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

L'Ufficio di segretario del Consiglio è disimpegnato da un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno, in servizio alla Direzione generale dei servizi antincendi.

Le attribuzioni di detto Consiglio saranno stabilite nel regolamento. Le sue deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministro dell'interno.

Si aggiunga che il Regolamento della legge del 1941 non è ancora stato pubblicato.

Un'ultima osservazione. Nella parte straordinaria dello stato di previsione figurano due stanziamenti concernenti la protezione antiaerea, capitoli 103 e 104, i quali di nuovo hanno soltanto il collocamento nella rubrica dei servizi antincendi mentre, nell'esercizio precedente, coi nn. 91 e 92 erano rubricati per ugual somma nei capitoli di spesa dell'Amministrazione civile.

Questa è l'unica rubricazione, nel bilancio, dei servizi antincendi con riferimento del resto a stralcio di gestione speciale.

Non è che si tratti affatto di protezione antiaerea almeno come predisposizione e avviamento graduale ad una potenziale efficienza dei servizi che, per deprecata ipotesi, potessero presentarsi di urgente necessità a tutela della popolazione civile.

Si può ritenere che lo stanziamento di 70 milioni di lire del capitolo 103 serva in parte a continuare a conservare in efficienza e in buona manutenzione servizi ed opere che dovranno essere utilizzati (impianti di sirene d'allarme, appostamenti antiaerei, materiale vario, ecc.) sebbene la dizione del capitolo: « Servizi in liquidazione » possa far nascere qualche dubbio.

Certo è in ogni modo che il capitolo deve servire principalmente a liquidare spese per saldi alle imprese che hanno costruito opere di protezione antiaerea, per indennità di espropriazione di proprietà occupate o danneggiate per la costruzione di opere antiaeree le quali, per legge, sono oggi di proprietà dello Stato.

Restano inoltre da appianare le contabilità speciali delle Prefetture per somministrazioni fatte alla protezione antiaerea durante il periodo bellico, ad esempio alla Croce Rossa Italiana allora incaricata dal servizio. (Le sole Prefetture di Roma e Napoli chiedono un accreditamento di lire 48 milioni, l'Ufficio regionale della Sicilia, lire 96 milioni).

Il capitolo 104 intende con lo stanziamento di 8 milioni sopperire a spese per la liquidazione dei ricoveri antiaerei privati, per le quali gli impegni sono di molto maggior rilievo.

Sull'argomento la Commissione è d'avviso che sia opportuno procedere con alacrità ad eliminare quanto più possibile le vertenze giudiziarie e a provvedere alla definizione amichevole delle liquidazioni per evitare che questi uffici stralcio intralcino troppo a lungo l'Amministrazione dello Stato.

Per quanto riguarda la protezione antiaerea, sia che essa venga organizzata nella nuova prevista direzione della difesa civile o altrimenti, l'argomento è di tale serietà che sembra debba imporsi all'attenzione del Ministro per una adeguata tempestiva programmazione.

Sero medicina paratur.

PUBBLICA SICUREZZA

La spesa per la pubblica sicurezza – quale risulta dal prospetto dimostrativo riportato a pagina 6 della relazione che accompagna il disegno di legge – figura per stanziamenti complessivi dell'importo di lire 58.787.700.000 con un aumento di lire 12.881.000.000 rispetto all'esercizio 1950-51 e distribuita in lire 47.576.000.000 per il personale e in lire 11.211.700.000 per i servizi con una incidenza quindi del 52,84 per cento sullo stato di previsione del bilancio dell'interno.

Uno studio sulle proporzioni della spesa per la pubblica sicurezza nei confronti del bilancio dell'interno e del bilancio generale dello Stato nell'ultimo cinquantennio permette di stabilire il seguente quadro. Va, peraltro, avvertito che il rapporto è fatto coi dati delle sole rubriche speciali, in quanto la struttura del bilancio, così come è impostato e privo di tutti i necessari allegati descrittivi, non permette di sviscerare certi capitoli promiscui di parte generale e attribuirne la porzione competente a ciascuna rubrica speciale.

Totale generale delle spese effettive.

Esercizio	Bilancio dello Stato	Bilancio interno	Spese per la Pubblica Sicurezza	Percentuale delle spese della Pubblica Sicurezza rispetto	
				Stato	Interno
1905-1906	1.982.757.000	56.140.000	29.000.000	1,46	51,66
1921-1922	35.461.065.000	1.002.681.000	277.426.420	0,78	27,67
1933-1934	24.433.546.000	814.205.000	314.629.300	1,28	38,64
1949-1950	1.396.914.562.000	90.914.318.000	40.119.200.000	2,87	44,13
1950-1951	1.396.984.078.000	92.086.893.000	45.906.700.000	3,29	49,85
1951-1952	1.823.772.678.015	111.260.355.000	59.448.200.000	3,26	52,79

In realtà il bilancio 1951-52, per la pubblica sicurezza, oltre gli stanziamenti di rubrica speciale ordinaria e straordinaria porta descritti stanziamenti di parte generale i quali parzialmente vanno attribuiti alla pubblicasicurezza, sicchè il totale del bilancio afferente allapubblica sicurezza è di. complessive . L. 65.483.428.000
con una maggiore spesa rispetto agli *stanziamenti iniziali* dell'esercizio 1950-1951 di » 14.733.465.595
Concorrono a formare tale cifra di. » 65.483.428.000
spese di personale (stipendi, paghe, premi di presenza, indennità di pubblica sicureza e indennità di ordine pubblico – Capitoli 1, 46, 48, 49, 50) per . . » 46.136.244.000
e spese per tutti i numerosi servizi che gravano sull'Amministrazione della pubblica sicurezza per . . L. 19.347.184.000
Il maggiore onere dell'esercizio in » 14.733.465.595
è dovuto:
a spese di personale per. » 8.586.763.595
a spese per servizi per. » 6.146.702.000

La dimostrazione della spesa risulta completa nei quadri che seguono, dove, per la spesa attinente alla parte generale del bilancio è stralciata a carico della pubblica sicurezza la parte che ad essa si riferisce nei capitoli promiscui nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 33.

Dimostrazione dei dati relativi alle spese di pubblica sicurezza che gravano sul bilancio 1951-52.

Rubriche	Assegnazioni 1950-51	Variazioni in più	Assegnazioni 1951-52
Spese descritte nella parte generale .	4.843.262.405	+ 1.852.465.595	6.695.728.000
Spese descritte nella rubrica speciale della pubblica sicurezza:			
Ordinarie	44.306.700.000	+ 12.881.000.000	57.187.700.000
Straordinarie	1.600.000.000	—	1.600.000.000
Totali . . . L.	50.749.962.405	+ 14.733.465.595	65.483.428.000

Dimostrazione delle spese di personale che l'Amministrazione della pubblica sicurezza sostiene per stipendi, paghe, carovita e indennità fisse.

Numero	Capitoli e denominazione	Assegnazioni 1950-51		Variazioni in più	Assegnazioni 1951-52
1	Stipendi ed altri assegni fissi del personale civile di pubblica sicurezza . . .	2.569.480.405	+	256.763.595	2.826.244.000
46	Stipendi paghe e indennità fisse del personale militare – Corpo guardie di pubblica sicurezza . . .	30.050.000.000	+	7.950.000.000	38.000.000.000
48	Indennità giornaliera di pubblica sicurezza . . .	1.130.000.000	+	90.000.000	1.220.000.000
49	Indennità giornaliera di ordine pubblico	2.300.000.000	+	140.000.000	2.440.000.000
50	Premio giornaliero presenza.	1.500.000.000	+	150.000.000	1.650.000.000
	Totali . . . L.	37.549.480.405	+	8.586.763.595	46.136.244.000

Le maggiori spese attinenti ai servizi dipendono naturalmente in gran parte dall'aumentato organico del personale a cui dovrebbe necessariamente corrispondere un adeguato equipaggiamento ed attrezzamento.

Non si può dire però che l'attrezzatura dei servizi per armamento ed equipaggiamento sia ancora completa. Mentre infatti il bilancio provvede alla spesa necessaria per tutta la forza in servizio non altrettanto è previsto per il completamento dei servizi perché i fondi disponibili non sono sufficienti.

La necessità infatti di adeguare l'attrezzatura della polizia alle esigenze dei tempi e il rincaro delle materie prime non hanno consentito di colmare tutte le lacune. Stabilizzata la forza organica dovrà essere cura principale di curare il completamento dei servizi.

Le maggiori spese di personale in parte sono dovute agli aumenti portati dalla legge 11 aprile 1950, n. 807, che non figuravano fra le assegnazioni iniziali dell'esercizio 1950-51, in parte sono dovute all'aumento di forza del Corpo di guardia di pubblica sicurezza.

La forza del Corpo è determinata da un complesso di norme legislative che stabiliscono, oltre l'organico base di 40.000 unità, altri effettivi per 10.000 unità. A tale forza effettiva di 50.000 unità va aggiunta una forza soprannumeraria di 29.300 unità previste in disposizioni legislative varie, a tutto il 20 gennaio 1948, e tuttora in vigore, con che il totale dei dipendenti del Corpo di pubblica sicurezza va considerato in via del tutto regolare in 79.300 unità che il Ministero potrebbe mantenere in servizio.

In applicazione dei decreti legislativi presidenziali 13 novembre 1945, n. 43, e 21 agosto 1945, n. 601, oggi non più operativi, l'Amministrazione assunse peraltro solamente 6.700 elementi, in luogo dei 9.000 autorizzati dai decreti anzidetti, donde un numero di 77.000 unità tenute presenti nel disegno di legge già approvato dalla Camera (n. 1950) e attualmente all'esame del Senato della Repubblica (n. 1467), che dà facoltà al Ministero dell'interno di assumere altre 5.000 unità, con che la forza del Corpo può raggiungere ma non superare gli 82.000 uomini.

Nel preparare le previsioni per il 1951-52 è stata tenuta presente questa cifra; e se gli allegati dello stato di previsione (pagine 58 e 59) danno dimostrazione non concordante con le 82.000 unità di cui sopra, ciò è dovuto al fatto che nei prospetti allegati al bilancio sono riportati i dati e le cifre descritte nella statistica del personale del 1° ottobre 1950, ultima pubblicata, nel momento in cui le previsioni per il 1951-52 venivano preparate.

Oggi il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conta 75.500 unità.

Ciò premesso vi è da soggiungere che col disegno di legge sopra menzionato, oltre a dare autorizzazione a portare la forza del Corpo

delle guardie di pubblica sicurezza a 82.000 unità, venivano accordati 6 miliardi per il 1950-51 e 10 miliardi per l'esercizio 1951-52 e successivi, proprio per far fronte alle maggiori spese derivanti dagli aumentati contingenti, spese che non si limitano ovviamente agli stipendi o alle paghe dovute al personale, ma che riguardano tutta l'attrezzatura della polizia in genere e del Corpo delle guardie in specie: dalle divise all'armamento, dall'equipaggiamento all'accasermamento, dal casermaggio alla motorizzazione, senza contare gli altri servizi minori.

Non è chi non veda l'urgenza di portare all'approvazione il disegno di legge ricordato che porta il n. 1590, e che è stato presentato alla Presidenza della Camera il 14 ottobre 1950, se si vuole che il Corpo di polizia possa raggiungere l'efficienza desiderata. Ciò è richiesto per l'osservanza scrupolosa dell'articolo 81 della Costituzione e per non recare grave pregiudizio alla organizzazione ed alla efficienza del Corpo.

Il bilancio già ha ripartito fra i vari capitoli il fondo dei 10 miliardi previsti pr l'esercizio 1951-52 in quanto assegnati dal Tesoro e per essere effettivamente in grado di dare esecuzione alla legge immediatamente dopo la sua promulgazione senza danno dei servizi.

Il Ministero invece non ha ancora avuto a disposizione i 6 miliardi destinati all'esercizio 1950-51 perché il 1° provvedimento di variazioni allo stato di previsione è stato approvato soltanto con legge 19 maggio 1951, n. 399, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1951, n. 135.

* * *

Qualche chiarimento potrà essere opportuno su alcuni capitoli. Ai capitoli 48 e 49 sono descritte le indennità giornaliere rispettivamente di pubblica sicurezza e di ordine pubblico.

Non ha ritenuto il Tesoro di poterle e doverle conglobare nel capitolo stipendi e paghe, perché si tratta di assegni giornalieri e come tali variabili, e che al pari del premio giornaliero di presenza (capitolo 50) sono disciplinati da leggi speciali.

Al capitolo 56 sono stanziate lire 125 milioni per il funzionamento scuole, con aumento di spesa rispetto al 1950-51 di lire 25.000.000.

Di questo stanziamento, 12 milioni sono da considerarsi spese di investimento in quanto destinati all'acquisto delle attrezzature tecniche delle scuole di polizia e dei gabinetti di segnalamento.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza dispone di una scuola di polizia scientifica, alla quale è annesso il servizio di segnalamento e di ricerche e di quattro scuole per allievi.

Alla prima sono ammessi funzionari, ufficiali, sottufficiali e guardie per il loro addestramento nei servizi di rilevamento impronte, segnalazioni e ricerche.

Nelle quattro scuole Allievi (due a Roma, una a Nettuno, una a Caserta) si svolgono corsi per allievi ufficiali e sottufficiali, in una, e corsi per allievi guardie nelle altre tre; vi si tengono inoltre corsi di specializzazione per autisti, motociclisti, telegrafisti, radiotelegrafisti, dattilografi, segnalatori, autoblindisti, contabili, ecc., ecc.

Queste scuole per il loro indirizzo, il loro ordinamento, il loro rendimento, costituiscono un vanto della polizia italiana: numerose sono le missioni ammesse a visitarle, numerosi gli allievi di altre nazioni ammessi a frequentarle.

Al capitolo 61 figurano le spese di accasermamento dei Corpi di polizia con un aumento di lire 700.000.000, in parte compensate dalla soppressione del successivo capitolo (lire 125.000.000) sul quale un tempo gravavano le spese per il fitto dei locali siti nella circoscrizione del Governatorato prima, del comune poi, di Roma.

A norma del regio decreto 9 dicembre 1930, n. 1850, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 430, la gestione del servizio di accasermamento delle forze di polizia è affidata alle Amministrazioni provinciali.

Giusta l'articolo 2 del regio decreto-legge 9 dicembre 1930, n. 1850, l'onere relativo fa carico alle Amministrazioni provinciali, limitatamente al canone consolidato, risultante:

1°) dalle somme effettivamente spese dalle province per fitto di caserme dei carabinieri nell'annata anteriore al 1° luglio 1920;

2°) dalle somme effettivamente spese dalle provincie nella stessa annata per indennità ai militari alloggiati fuori caserma a norma dell'articolo 322 del regolamento generale dell'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911;

3°) dalle spese effettivamente spese nella medesima annata per manutenzione, riparazione e forniture varie, non a carico dei proprietari di stabili;

4°) dal valore locativo e di mercato al 1° luglio 1920 attribuito ai beni provinciali adibiti alla data stessa a caserme dei carabinieri.

La differenza tra il costo reale del servizio, ivi compreso il fitto e la manutenzione delle caserme destinate agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ed il canone consolidato, come sopra stabilito, fa carico allo Stato.

Per quanto l'onere faccia, pertanto, in misura notevole, carico allo Stato, prevede tuttavia l'articolo 5, secondo comma, del disegno di legge Vanoni n. 714 sulla finanza locale che anche la parte che oggi grava sulle province debba passare allo Stato dal 1° luglio 1950.

Questo stanziamento quindi per effetto della riforma della finanza locale avrebbe dovuto subire un aumento ben più ingente. Siccome, però, la legge Vanoni non è ancora stata approvata, le variazioni in aumento verranno impostate dopo l'entrata in vigore della legge stessa nei prossimi esercizi quando le province verranno effettivamente esonerate dall'onere che ancora loro compete.

Al capitolo 69 figurano spese per i confinati di polizia.

Si tratta, superfluo dirlo, di confino comune quale è previsto dalla legge di pubblica sicurezza, provvedimento al quale si ricorre quando gravi ragioni attinenti all'ordine ed alla sicurezza rendono indispensabile l'assegnazione di determinate persone, ritenute pericolose, a domicili obbligatori.

Fra i confinati, non vi è più da tempo alcun politico.

Al capitolo 98 figurano le spese per i centri di raccolta per stranieri. In questi centri che sono due (Fraschette per soli uomini e Farfa per sole donne) sono raccolti tutti gli stranieri entrati nel territorio nazionale senza regolare passaporto, o che si presentano alle frontiere dichiarandosi profughi politici; gli stranieri che svolgono nel territorio nazionale attività non lecite; gli stranieri comunque non in regola e come tali non desiderabili, in attesa che si regolarizzino i documenti di espulsione.

Il personale ricoverato nei centri gode di trattamento umano e confortevole, tale giudicato da tutte le Commissioni anche internazionali che li hanno visitati; i ricoverati possono ottenere brevi permessi di lasciare il campo per affari o per sottoporsi a cure speciali; nei centri stessi essi sono comunque curati, nutriti, assistiti e possono avere anche modeste sovvenzioni; possono lavorare; sono liberi di rientrare nella patria di origine; possono infine lasciare i centri in seguito a idonea sistemazione trovata in territorio nazionale, cosa che per lo più si verifica per le donne.

Al capitolo 100 figura una spesa di lire 1.000.000.000 per la rinnovazione del materiale automobilistico.

Questo stanziamento trae origine da un disegno di legge tuttora in corso di perfezionamento (n. 1717, già approvato dal Senato), col quale furono per questo scopo accordati 5 miliardi da ripartirsi in cinque esercizi; il primo miliardo trovò posto nel bilancio 1950-51, il secondo è quello descritto al capitolo in esame.

Sulla necessità della spesa non sembra necessario fermarsi: è necessario fermarsi invece sulla circostanza che vi sono contratti fermi da tempo ed ai quali non si può dare esecuzione in attesa del perfezionamento di questa legge, con danno per l'Amministrazione, ma anche per l'industria che alle forniture deve provvedere.

Il materiale che si sarebbe due anni fa potuto sostituire con una spesa pari a 100, oggi costa più di 120-130, e costerà ancora di più in avvenire: se l'Amministrazione si proponeva di rinnovare pertanto 4000 automezzi, molti di meno ne potrà rinnovare nel momento in cui avrà avuto la libera disponibilità dei fondi assegnati.

Di qui la urgenza che anche questo provvedimento, già approvato dal Senato il 12 dicembre 1950 e trasmesso alla Camera il 13 stesso mese, venga in discussione senza ritardo presso questo ramo del Parlamento.

* * *

A chi esamini attentamente il bilancio potrà non sfuggire che nella parte riservata alla pubblica sicurezza non si trova traccia di una particolare attività di tale istituzione.

Fra i tanti capitoli talvolta multipli e promiscui di elementi anche molto disparati, talaltra minimi di importanza, nessuno né con dizione specifica né con accenno cumulativo si riferisce all'Interpol.

Nessuno ormai ignora questo organismo di polizia internazionale al quale sono deferiti i seguenti compiti:

1°) informazioni giudiziarie da e per l'estero;

2°) ricerche di malfattori internazionali in Italia ed all'estero;

3°) procedure d'estradizione, misure di sicurezza e di polizia straniera in casi di arresti per reati;

4°) indagini e segnalazioni circa traffico falsi valori e falsificazione passaporti, e circa traffico illecito stupefacenti e tratta donne

e fanciulli (in base a varie convenzioni internazionali vigenti);

5°) studi vari su polizie estere;

6°) contatti diretti con funzionari esteri di Rappresentanze diplomatico-consolari e di polizia, in affari e missioni di servizio giudiziario internazionale in Italia;

7°) lezioni e conferenze sulla tecnica dei servizi Interpol in tutte le scuole di polizia (pubblica sicurezza, carabinieri e guardie di finanza);

8°) partecipazione ad assemblee e riunioni di polizia internazionale.

L'Interpol è un servizio con caratteristiche tutte proprie e giustamente funziona con una autonomia particolare nel complesso dei servizi di pubblica sicurezza, quale si conviene alla peculiarità dei suoi compiti ed alla necessità di rapidi rapporti con gli elementi corrispondenti della polizia internazionale.

L'Interpol Roma rappresenta per delega del Governo la polizia italiana nella *Commission internationale de police criminelle* che ha per organo esecutivo il *Bureau Central International*. La C. I. P. C. raccoglie ormai 38 Stati di tutti i continenti e pubblica una rivista internazionale a cui collabora onorevolmente anche la polizia scientifica italiana.

La quota di partecipazione alla C. I. P. C. è di franchi svizzeri 15.000 annui ma non se ne trova menzione nel bilancio. Se la spesa dell'Interpol andasse a gravare sul capitolo 70: « Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza » la sede non si potrebbe ritenere né la più propria né la più chiara.

La natura dell'organismo speciale sembra meriti di essere differenziata in una voce distinta (almeno quanto, per esempio il capitolo 72 che dispone separatamente per i telegrammi espresso di Stato) in cui potrebbe essere previsto un funzionamento del servizio in modo più completo con almeno un interprete ed un telefono, in comunicazione diretta, del quale sono forniti uffici che senza danno potrebbero farne a meno.

Ultimato l'esame del bilancio della pubblica sicurezza nelle cifre di spesa è doveroso constatare che anche le maggiori somme ad essa destinate negli ultimi esercizi sono servite a consolidare ed a perfezionare un Corpo che sta a presidio della tranquillità privata dei cittadini e dell'ordine pubblico nell'interesse generale della Nazione.

L'attività degli organi di pubblica sicurezza nell'anno 1950 è documentata nei quadri seguenti.

Polizia giudiziaria:

	Numero dei reati	Numero dei responsabili identificati
	—	—
Associazioni a delinquere	91	443
Omicidi dolosi	168	192
Omicidi preterintenzionali	14	14
Omici colposi	452	415
Tentati omicidi	193	158
Infanticidi	34	21
Rapine	369	391
Sequestri di persona	34	40
Lesioni	14.264	10.973
Estorsioni	163	127
Furti aggravati	27.758	7.826
Furti semplici	31.591	7.666
Truffe	6.640	4.743
	164.287	97.800

Per esigenze d'ordine pubblico e per attività addestrativa i reparti mobili e celeri di pubblica sicurezza nel 1950 disimpegnarono 3475 giornate di servizio con l'impiego complessivo di 391.080 militari.

I reparti di polizia speciale esplicarono le attività seguenti:

Polizia stradale:

Contravvenzioni	N.	1.602.760
Proventi delle contravvenzioni	L.	1.591.633.350
Soccorsi stradali prestati agli automobilisti	N.	5.907
Personale impiegato	»	2.780
Automezzi e motomezzi impiegati	»	1.751

Polizia ferroviaria:

Reati denunciati:	N.	8.046
Responsabili identificati	»	2.775
Valori ricuperati	L.	17.938.294
Personale impiegato	N.	4.555

Polizia di frontiera:

Reati denunciati	N.	9.947
Responsabili identificati	»	10.784
Personale impiegato	»	1.859

La scuola superiore di polizia ha svolto i propri servizi con particolare intensità e le scuole allievi ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza hanno sviluppato un denso programma di addestramento,

La pagina che più va segnalata è quella del valore e del sacrificio che attesta l'onore del Corpo di pubblica sicurezza e richiama la riconoscenza della Nazione:

Deceduti in servizio	N.	22
Feriti in servizio	»	608
Riformati per servizio	»	175
Medaglie d'argento al valor militare	»	9
Medaglie di bronzo al valor militare	»	10
Croci al valor militare.	»	15
Medaglie di bronzo al valore civile	»	34
Attestati di pubblica benemerenza .	»	10

Questo è l'albo d'onore degli ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza attualmente in servizio:

Ordine Militare d'Italia	N.	3
Medaglie d'argento al valor militare	»	95
Medaglie di bronzo al valor militare	»	310
Croci al valore	»	651
Medaglie d'argento al valore civile	»	23
Medaglie di bronzo al valore civile	»	73
Promozioni per meriti di guerra .	»	105
Attestati di pubblica benemerenza	»	95
Mutilati per ferite riportate in guerra e in servizio	»	86
Feriti in guerra	»	1720

AFFARI DI CULTO

Le tre gestioni:

1°) Amministrazione del fondo per il culto;

2°) Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma;

3°) Patrimoni riuniti ex economali

occupano una posizione speciale e distinta dal bilancio del Ministero dell'interno unitamente al quale vengono presentate.

La caratteristica loro è che costituiscono non altrettanti allegati allo stato di previsione bensì appendici autonome al bilancio stesso. I loro stati di previsione di entrata e di spesa sono cioè aggiunti a quello dell'interno nel quale non trovano nessun riferimento.

Per gli affari di culto lo stato di previsione del Ministero dell'interno si limita agli stanziamenti degli articoli 76 e 77 per una spesa di lire 2.300.000 e al capitolo della parte straordinaria n. 101, di lire 2.500.000 per borse di studio. Il capitolo 78 poi nota la spesa di 85.519.990 lire quale contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex economali e trova corrispondenza nel capitolo 5 dello stato di previsione speciale di tali patrimoni.

Le dimensioni dei tre stati di previsione speciali sono le seguenti:

A) Fondo per il culto: pareggio in lire 4.671.383.400;

B) Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma: pareggio in 121.153.600 lire;

C) Patrimoni riuniti ex economali: pareggio in lire 103.419.990.

A) La previsione per l'esercizio 1951-52 è proposta con un aumento di 1.945.350.000 lire in confronto dell'esercizio 1950-51.

L'aumento della spesa riguarda principalmente l'applicazione della legge 30 novembre 1950, n. 998, concernente i miglioramenti economici al clero congruato (1.312.680.000 lire), i contributi per l'ufficiatura di chiese e per il restauro e la costruzione di edifici ecclesiastici (lire 550.000.000), i sussidi al clero bisognoso (lire 35.000.000).

Il complessivo aumento della spesa di lire 1.945.350.000 trova la copertura per lire 6.600.000 in aumento alle entrate proprie del Fondo per il culto e per lire 1.938.750.000 con aumento dei contributi del Tesoro dello Stato inserito nel capitolo 19 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

B) La previsione supera di 56.150.000 lire quella dell'esercizio 1950-51.

L'aumento di spesa è dovuto principalmenete ai miglioramenti economici per il clero congruato, alle maggiori spese per i restauri di fabbricati e di edifici ecclesiastici e per sussidi ad enti di beneficenza e di religione.

Il pareggio è mantenuto con gli aumenti di lire 50.000 nelle rendite patrimoniali dell'Azienda, con la somma di lire 13.500.000 dipendente dall'applicazione della legge 30 novembre 1950, n. 998, e col maggiore contributo del tesoro di lire 42.600.000, somme stanziate nel capitolo 19 dello stato di previsione del tesoro per l'esercizio 1951-52.

C) L'aumento della spesa è di 3.045.000 lire contro una maggiore entrata di 3.180.000 lire rispetto all'esercizio 1950-51.

Il supero di lire 135.000 nelle variazioni dell'entrata in confronto di quelle della spesa viene portato in aumento del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Come è da rilevare dal breve cenno, sono stati introdotti ed applicati i miglioramenti al clero congruato nella misura approvata nello scorso anno. Non sono ancora stati presentati, come già auspicati, altri provvedimenti legislativi più idonei a rendere meno penosa la situazione di tanti sacerdoti poveri.

È da augurare che il Governo provveda non appena le possibilità del bilancio possano consentire una revisione.

Sensibile pure è stato l'aumento portato al capitolo 39 del Fondo per il culto che permetterà di consentire più larghezza di contributi per la costruzione di nuove chiese. Per un decennio quasi è stato fatto ben poco a questo fine: è doveroso ora provvedere al tempio di nuovi centri che l'incremento demografico va creando in modo che anche questo servizio pubblico che unisce nell'amore e nella pace contribuisca alla elevazione spirituale delle nuove famiglie cristiane.

In riferimento alle tre gestioni relative al culto si rileva che mentre gli stati di previsione del Fondo di beneficenza e quello del Fondo per il culto registrano le variazioni portate ai bilanci rispettivi dal primo provvedimento di variazioni approvato con legge n. 399 del 19 maggio 1951, altrettanto non avviene per il bilancio del Ministero dell'interno e quello dei patrimoni riuniti ex economali, pei quali pure lo stesso primo provvedimento approva un aumento di lire 150.000.000 quale contributo dello Stato per l'elargizione di sussidi al clero povero particolarmente bisognoso.

Ciò dà lo spunto a considerare che, come constatato per altre circostanze relative alle contabilità di altri servizi, una semplificazione e una maggiore coordinazione dei servizi agli effetti principalmente della formazione del bilancio potrebbe giustificarsi.

Potrebbe anche essere interessante l'illustrazione più ampia di questi tre fondi speciali nelle caratteristiche loro riservate anche nel complesso dell'ordinamento amministrativo e burocratico: ma ciò porterebbe forse alquanto fuori dal campo della presente relazione.

Per chiudere questa parte è il caso di accennare che il problema della previdenza per il clero povero, da tempo allo studio, è stato tradotto in una soluzione concreta per la quale è stato già presentato alla Camera un disegno di legge. Il favore del Parlamento, servirà a compiere un atto notevole di solidarietà e di assistenza verso una categoria di cittadini particolarmente benemeriti che spesso nella vecchiaia o nell'infermità si venivano a trovare nel più riprovevole abbandono.

ASSISTENZA PUBBLICA

Questa attività sociale si svolge in un campo che se, tristemente per un lato, ci opprime sotto il peso grave e doloroso di miseria e di bisogno di tanti fratelli sofferenti in una vita tetra di ombre, riverbera per converso la fiamma e la luce di umanità solidale della società stessa civile e cristiana che al bisogno presta l'aiuto, alla sofferenza la cura, a tutti i derelitti il conforto di un'assistenza vigile, doverosa e fraterna.

Qui lo spirito di tutti si eleva in una visione e in un sentimento di colleganza che supera ogni divisione e mira solo a fare del bene.

La particolare attenzione che il Parlamento ha sempre portato a questo ramo dell'Amministrazione induce ad esaminare subito come si presenti lo sviluppo di questa attività nei confronti delle necessità nazionali.

I bilanci dell'Amministrazione dell'interno, per quanto riguarda la parte specifica riferentesi all'assistenza post-bellica, prima ed alla assistenza pubblica, poi, sono stati, negli esercizi decorsi, caratterizzati dalla costante insufficiente assegnazione di fondi rispetto alle effettive esigenze dei relativi servizi.

Vero è che per la formazione degli stati di previsione a cominciare dall'esercizio 1946-47, è, più precisamente, dal marzo 1947, data dalla quale la gestione dei fondi per l'assistenza post-bellica è passata per una parte preponderante alla competenza dell'Amministrazione dell'interno, non sempre si avevano a disposizione elementi precisi tali da consentire di stabilire l'entità dei fondi che sarebbero stati necessari allo scopo di provvedere esaurientemente alle esigenze dei servizi.

Tuttavia, l'Amministrazione dell'interno sia pure sulla scorta dei dati incerti rilevati dalle gestioni del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica, ma con la intuizione dello viluppo che avrebbero preso i relativi servizi, ha sempre cercato di proporre al Ministero del tesoro lo stanziamento nei bilanci di somme adeguate ai bisogni della assistenza.

Le proposte dell'Amministrazione dell'interno non sempre sono state, peraltro, tenute nella dovuta considerazione da parte del Dicastero del tesoro, il quale, con criteri di eccessiva economia, ha assegnato sempre fondi insufficienti, anche per servizi regolati da norme legislative e per i quali non è nella facoltà dell'Amministrazione di regolare a suo piacimento l'onere relativo. Divennero così abituali, durante tutti gli esercizi decorsi, le richieste di variazioni per maggiori assegnazioni di fondi con cui integrare i varî capitoli di spesa.

Poiché le pratiche relative a tali maggiori assegnazioni di fondi sono quanto mai laboriose, in quanto la loro definizione, dopo superate le difficoltà del Tesoro, è subordinata all'approvazione da parte del Parlamento di

apposite leggi, si è verificato di frequente il caso che i fondi accordati per l'aumento dei vari capitoli di bilancio hanno potuto essere concessi solo dopo la chiusura dei singoli esercizi finanziari.

Le ritardate maggiori assegnazioni hanno avuto sfavorevoli ripercussioni sulla gestione dei vari esercizi, in quanto che, allo scopo di sopperire alla momentanea mancanza di mezzi finanziari, l'assistenza ha dovuto troppo di frequente far ricorso alle disponibilità delle contabilità speciali delle prefetture, compromettendo, talvolta anche seriamente, il funzionamento degli altri servizi affidati alle prefetture stesse.

Per l'impostazione dei fondi dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1949-50, ad esempio, risulta che di fronte agli stanziamenti richiesti dall'Amministrazione dell'interno per l'esercizio stesso in complessive lire 36.550.874.855, sono stati accordati dal Ministero del tesoro stanziamenti per complessive lire 31.667.574.855 con una differenza in meno di lire 4.883.300 mila. Appurata successivamente l'insufficienza degli stanziamenti accordati, il tesoro ha dovuto aumentare i fondi di numerosi capitoli e le relative richieste, solo parzialmente accolte, hanno portato ad uno stanziamento complessivo di lire 37.033.352.355, con un aumento di lire 5.365.777.500 sugli stanziamenti inizialmente accordati.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 1950-51, per i servizi dell'assistenza pubblica era stato chiesto un fabbisogno di complessive lire 34.569.374.855, mentre il Ministero del tesoro ritenne di assegnare, per l'esercizio stesso, la minor somma di lire 28.553.174.855, con una differenza in meno di lire 6.016.200 mila.

Anche per l'esercizio 1950-51 si è verificato che gli stanziamenti accordati dal tesoro sono risultati notevolmente inferiori alle effettive esigenze delle spese per l'assistenza, talché, anche per detto esercizio, al tesoro venne richiesta la assegnazione di maggiori fondi per un ammontare complessivo di circa 8 miliardi di lire.

Per talune richieste di maggiori assegnazioni di fondi a favore dei capitoli minori, per circa 63 milioni di lire, l'amministrazione dell'interno ha potuto offrire al tesoro corrispondenti economie. Non ha potuto, invece, offrire economie per quanto riguarda le maggiori assegnazioni di fondi richieste per i capitoli relativi agli stanziamenti per retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, in quanto trattasi di maggiori spese di considerevole importo e determinate da precise disposizioni di legge.

L'Amministrazione dell'interno, non ha, inoltre, potuto offrire, ai sensi dell'articolo 81, punto IV, della Costituzione, alcuna economia in corrispondenza dei maggiori fondi richiesti ad integrazione dei capitoli più importanti del bilancio, tra i quali sono comprese le spese per il funzionamento dei centri raccolta profughi, le spese sanitarie, le spese per l'assistenza ai minori e i sussidi in denaro a favore delle persone appartenenti alle categorie assistibili che rappresentano un complessivo maggiore fabbisogno di lire 4 miliardi 400.000.000, non presentando i rimanenti capitoli di bilancio alcuna disponibilità.

Circa le cennate richieste di maggiore assegnazione di fondi per l'esercizio 1950-51 è da ritenere che per quanto riguarda il primo gruppo di spese (lire 63.000.000), il Tesoro vorrà consentire le variazioni, che in definitiva non incidono sugli stanziamenti inizialmente accordati.

Per quanto riguarda il maggiore fabbisogno della somma di lire 4.400.000.000 richiesto per i servizi dell'assistenza vera e propria il Tesoro ha dato, soltanto di recente, qualche affidamento, limitando peraltro la maggiore assegnazione complessiva ad un importo di lire 2.200.000.000.

Non risulta che il Tesoro abbia preso alcuna iniziativa per quanto concerne l'eventuale maggiore assegnazione dei rimanenti 3.500.000.000 di lire circa – che mancano a coprire il maggior fabbisogno di 8.000.000.000 di lire come sopra specificato – in cui sono comprese le maggiori spese per soccorsi militari alle famiglie dei militari chiamati, richiamati o trattenuti alle armi per un miliardo di lire e le maggiori spese per la maggiorazione fissa sul trattamento economico complessivo a favore degli assistiti, istituita, in sostituzione del caropane, con la legge 30 novembre 1950, n. 997, per la quale maggiorazione fissa è stato chiesto un aumento di stanziamento per lire 1.900.000.000.

Sembra qui acconcio porre nuovamente in particolare rilievo il disservizio che deriva dalla mancata o dalla solo ritardata integrazione dei capitoli di spesa, tra i quali meritevole di particolare cura appare quello relativo all'assistenza ai minori, sul quale trovano imputazione in modo precipuo, le spese per il funzionamento delle colonie, la cui durata è contenuta nel breve periodo di un solo trimestre (luglio-settembre), mentre l'Amministrazione non ha, a causa della momentanea

carenza di fondi, la possibilità di soddisfare tempestivamente i saldi dovuti ai vari enti gestori, con grave disagio dei medesimi, anche morale, non essendo gli enti in condizioni di sopperire con mezzi propri alle ingenti spese che vanno connesse con il funzionamento delle colonie.

Dopo questo sguardo retrospettivo, anche per sopperire a quella mancanza di dati consuntivi, senza dei quali, già è stato accennato, lo studio dei bilanci non può essere molto utile, è ben premettere qualche considerazione preliminare d'ordine generale alla previsione di spese per l'assistenza nell'esercizio 1951-52.

Confortevole è la prima constatazione che la spesa prevista per questo esercizio è di lire 32.003.229.355 superiore di 3.450.054.500 di lire allo stato di previsione del 1950-51, con che l'assistenza pubblica assorbe il 28,76 per cento dell'intero bilancio dell'interno.

La cura del Ministero per l'incremento di questa attività sociale è del resto tanto più lodevole se si ha presente che le richieste rivolte al Tesoro per l'assistenza salivano ad un totale di lire 35.995.329.355 pari al 30,86 per cento del bilancio, e, pure particolare degno di encomio, che la richiesta era stata impostata per lire 17.926.000.000 sulla parte ordinaria e per lire 18.069.329.355 sulla parte straordinaria. Anche questa suddivisione che riportava nel titolo delle spese ordinarie una maggior somma di stanziamenti intendeva accogliere le istanze più volte manifestate dal Parlamento. Il Tesoro invece riducendo le assegnazioni di lire 3.992.100.000 mantenne ancora sotto il titolo delle spese straordinarie oltre i tre quarti delle erogazioni.

Nei bilanci anteriori era sempre stato fatto specifico riferimento alle esigenze dei servizi concernenti l'assistenza post-bellica.

Da quando però la Direzione generale dell'assistenza post-bellica ha avuto cambiata la denominazione in quella di « Direzione generale dell'assistenza pubblica » (1° luglio 1950), è venuta a cessare la necessità di fare riferimento espressamente alla predetta forma di assistenza, in quanto la medesima non poteva più non considerarsi parte integrativa dell'assistenza in genere che abbraccia tutte le varie forme di soccorso alle quali lo Stato ricorre ai fini di andare incontro nei modi più appropriati a tutte le persone che si trovino in condizioni di bisogno.

Concetti nuovi, esigenze nuove sono alla base dell'attività assistenziale, perché essa abbia a rispondere ai voti formulati più volte dal Parlamento in sede di approvazione dei bilanci.

L'assistenza pubblica non ha più un ristretto campo di realizzazione e non può più intendersi limitata al raggiungimento di quelle finalità che erano proprie della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Oggi, anche per i principî solennemente consacrati nella Costituzione, l'assistenza pubblica è senza dubbio assurta fra le funzioni fondamentali e più delicate dello Stato; è una manifestazione di solidarietà sociale a cui il Governo non può sottrarsi, ma alla quale deve invece presiedere con particolare impegno, con larghezza di vedute e di mezzi, con elevato senso di responsabilità e con spirito di umana comprensione nella più larga applicazione degli insegnamenti evangelici.

Opportunamente quindi nel bilancio dell'esercizio 1951-52 non è stata fatta più distinzione tra assistenza generica ordinaria e assistenza post-bellica, in quanto l'assistenza da parte dello Stato va definita con l'appellativo di « assistenza pubblica », denominazione che, nel suo poliedrico aspetto, comprendé anche l'assistenza post-bellica.

Soltanto in considerazione che i servizi veri e propri dell'assistenza post-bellica sono destinati, con l'andare del tempo, più o meno lentamente, a cessare, ai relativi capitoli è stata data impostazione nella parte straordinaria per segnarne il carattere di transitorietà.

Circa la tecnica del bilancio la rubrica, oltre la radicale trasformazione citata che unifica tutti i tipi di assistenza, è stata notevolmente migliorata.

Per la distribuzione degli stanziamenti fra la parte ordinaria e quella straordinaria presenta un aspetto più razionale sebbene non sempre i desideri della Direzione generale dei servizi assistenziali siano stati accolti dal Tesoro. I capitoli ex 102 e 103 della parte straordinaria per assegni a stabilimenti vari di pubblica beneficenza, sono ora unificati col capitolo n. 79 della parte ordinaria.

Altri miglioramenti tecnici sono facilmente rilevabili. Sono stati fusi capitoli che si riferivano ad attività similari ed altri che prevedevano l'esercizio di diverse e non affini attività sono stati scorporati ed in loro vece sono stati costituiti nuovi capitoli con dizioni più chiare e precise.

L'esame delle varie attività assistenziali dà modo di fare particolari considerazioni.

La Commissione è lieta di constatare che la chiarificazione e la razionalità della tecnica

del bilancio, in ossequio anche alle ripetute corrispondenti richieste ed ai voti del Parlamento, hanno trovato specialmente nella rubrica della assistenza pubblica un deciso indirizzo; il quale merita un particolare riconoscimento anche perché è un sintomo sicuro della efficienza e della organicità della nuova unica direzione generale dell'assistenza pubblica.

* * *

Per quanto concerne la spesa per retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi dell'assistenza pubblica merita di essere messo in particolare evidenza che il relativo onere finanziario ha subìto costantemente, nonostante l'aumento delle mercedi, una considerevole riduzione, il che sta in rapporto con la corrispondente riduzione numerica del personale, attraverso volontarie dimissioni, licenziamenti e collocamenti presso altre amministrazioni. Il numero del personale dell'assistenza pubblica si è infatti assottigliato, passando da circa 6500 unità nel 1947 a 2711 unità attuali, con una differenza in meno, cioè, di 3789 unità, di cui 530 (430 uomini e 100 donne) hanno rassegnato le dimissioni volontarie ai sensi della legge n. 207 del 4 aprile 1947, articolo 21, prorogato dal decreto legge 7 aprile 1948, n. 262, articolo 11. È da notare che la cifra di 2711 unità, attualmente in servizio, subirà una ulteriore riduzione di unità, le quali passeranno in forza presso altre Amministrazioni in applicazione dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1951, n. 376, che reca norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nella Amministrazione dello Stato.

Le spese per il personale dell'assistenza pubblica (capitoli 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 118) rappresentano il 3,92 per cento del totale delle spese destinate all'assistenza pubblica. Tenendo, peraltro, conto delle somme disponibili per le anticipazioni delle rette di spedalità, spesa che ammonta a lire 8.000.000.000 annue circa, nonché delle somme affluenti al fondo nazionale per il soccorso invernale per un complessivo ammontare di lire 4.000.000.000 circa, la percentuale della spesa per il personale scende al 2,85 per cento.

ASSISTENZA ESTIVA ED INVERNALE – COLONIE.

Una pregevole novità di questo bilancio è la istituzione di un nuovo capitolo per le opere relative alla assistenza estiva ed invernale dei minori al fine di procurare i necessari mezzi per il funzionamento delle colonie estive e temporanee. Il Ministero ha accolto lodevolmente le insistenze ripetute del Parlamento che intendeva vedere provveduto in modo spiccato e idoneo a questa essenziale forma di assistenza popolare meritevole di ogni incremento generoso e aperto.

Non era ammissibile che non figurasse una voce propria nel bilancio e che le spese per le colonie dovessero vedersi nascostamente gravare nei decorsi esercizi sui fondi di spesa straordinaria destinati all'istituzione e mantenimento di case di ricovero per minorenni ed ai rimborsi ad enti, istituti, associazioni e comitati per le prestazioni assistenziali a favore dei minori stessi (ricoveri convenzionati e non convenzionati).

Il capitolo di nuova istituzione per l'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi (capitolo 85) è stato impostato nella parte ordinaria del bilancio con uno stanziamento di lire 2.000.000.000 di fronte ad una richiesta avanzata dal Ministero in lire 2.250.000.000.

L'entità della somma assegnata, in seguito anche a più recenti valutazioni, non appare sufficiente tenuto conto del programma assistenziale elaborato dal Ministero per le colonie estive 1951-52.

Si renderebbe pertanto necessario, elevare questo capitolo all'importo di almeno lire 3.000.000.000, con un aumento di fronte alla cifra segnata nello schema di legge di lire un miliardo.

La necessità di poter disporre di uno stanziamento maggiorato nel senso sopra indicato trova attendibile giustificazione nella circostanza che il numero dei minori che annualmente vengono avviati alle colonie ascende alla notevole cifra di n. 800.000 e che le richieste da parte dei familiari per tale forma di assistenza, che è una delle più gradite, sono in continuo aumento.

Una facile analisi del fabbisogno adeguato alle necessità per un numero così ingente di assistibili spiega le richieste avanzate da qualche parte per un aumento dello stanziamento a 5 miliardi.

Non bisogna dimenticare tuttavia che alle colonie provvedono anche, con fondi propri, altri enti e privati giacché questa provvidenziale assistenza tanto benefica è particolarmente apprezzata e sovvenuta da tante persone di cuore.

Si faccia caso pure che, mentre nell'esercizio decorso il finanziamento per le colonie era compreso nell'unico fondo di lire 2 miliardi del capitolo 135, che provvedeva pure alla costituzione e mantenimento di case di

ricovero per i minorenni ecc., nello stato di previsione in esame si hanno due stanziamenti distinti. Resta nella parte straordinaria al capitolo 131 il fondo per i minorenni il quale anzi viene aumentato a lire 2.700.000.000 mentre viene costituito, come già detto, il fondo nuovo di spesa ordinaria del capitolo 85 di 2 miliardi integralmente devoluto alle colonie.

Non va ignorato che anche una proposta del Ministero dell'interno per ottenere un fondo di 2 miliardi per concorsi agli impianti di nuovi asili orfanotrofi ed altre istituzioni assistenziali o agli ampliamenti e alle sistemazioni degli istituti già esistenti, non potè essere accolta dal Tesoro.

Per questo complesso di motivi e preso atto della particolare sensibilità del Governo dimostrata, e, tenuto conto delle ferree necessità del bilancio, la Commissione ritiene che la richiesta di aumento possa limitarsi alla cifra già segnalata alla Commissione finanze e tesoro.

E. C. A. — Integrazione bilanci.

La Commissione avrebbe desiderato vedere riunito in un unico capitolo il complesso dei fondi assegnati ad integrare i bilanci degli enti comunali di assistenza come da tempo era vivo desiderio di tanti.

Il Ministero in verità in sede di proposte per la formazione dello stato di previsione aveva suggerito al Tesoro di riunire in un unico capitolo di parte ordinaria tali stanziamenti ed aveva richiesto la elevazione del complessivo importo da lire 10.800.000.000 a lire 12.000.000.000. La proposta era in relazione alla realtà che le relative spese, le quali si ripetono costantemente da molti esercizi a questa parte, potevano considerarsi ormai consolidate.

Tale proposta è stata soltanto parzialmente accolta dal Ministero del tesoro, in quanto lo stanziamento complessivo è stato fissato in lire 11.500.000.000, con assegnazione, peraltro, dell'importo di lire 1.800.000.000 al capitolo 84 di parte ordinaria e con l'assegnazione della somma di lire 9.700.000.000 al capitolo 137 di parte straordinaria.

A proposito del duplice stanziamento che il Tesoro intende ancora conservare si osserva che il provvedimento trova qualche parvenza di giustificazione nel fatto che, mentre lo stanziamento del capitolo 84 di parte ordinaria comprende il provento dell'addizionale sui tributi erariali e locali (legge 3 giugno 1937, n. 847, e regio decreto-legge 30 novembre 1937, numero 2145) nella misura consolidata stabilita dalla legge 8 aprile 1940, numero 377 (lire 1.800.000.000), il capitolo 137 rappresenta invece uno stanziamento straordinario determinato dagli eventi bellici ed il cui ammontare è variabile a seconda dei bisogni dell'assistenza e delle disponibilità del pubblico erario.

In linea di massima, peraltro, si può osservare che gli stanziamenti accordati dal Tesoro per l'esercizio 1951-52 si avvicinano maggiormente a quelle che sono le inderogabili esigenze dei servizi dell'assistenza.

I fondi stanziati nei due indicati capitoli di spesa vengono assegnati ai prefetti sulla base di una quota annua per ciascuna persona assistibile, quota che può variare in più o in meno a seconda delle peculiari esigenze delle varie province. Non è dato di conoscere al momento attuale il numero delle persone assistite con i predetti fondi, onde accertare il contingente dei cittadini che beneficiano dell'assistenza attraverso gli E. C. A.

Una cifra indicativa, è, peraltro, fornita dai dati raccolti presso il Ministero per quanto riguarda le persone ammesse al godimento della maggiorazione fissa ex (caro-pane) sul trattamento assistenziale complessivo. Le unità che godono di tale forma di assistenza ammontano a 1.139.407 così ripartite:

a) iscritti negli elenchi dei poveri e assistiti dagli E. C. A.: n. 861.054;

b) titolari del soccorso giornaliero militare: n. 128.158;

c) minori e vecchi inabili ricoverati in istituti: n. 150.195.

Centri di raccolta e smistamento profughi.

Per l'assistenza dei profughi a cui provvede il capitolo 128 con lo stanziamento di lire 1.200.000.000 la Commissione ha sempre dimostrato una speciale cura. È bene sull'argomento illustrare la situazione anche nei suoi precedenti.

Nel 1947, alla soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica, vi erano 105 centri di raccolta con oltre 90.000 profughi in essi ospitati e mancava qualsiasi norma legislativa che disciplinasse la loro assistenza ed i relativi titoli per ottenerla.

La Direzione generale dell'assistenza post-bellica, subentrata al soppresso Ministero, iniziò una graduale smobilitazione di detti Centri agevolando il reinserimento di circa 50.000 profughi nel ciclo produttivo. At-

tualmente, nonostante l'ingente afflusso di profughi giuliani e dalmati e dalle colonie ex italiane, i Centri di raccolta sono ridotti a 44 con 29.000 profughi ricoverati.

Fu predisposto lo schema di disegno di legge che dette vita al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, sul riordinamento e sul coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi e fu questa la prima legge che disciplinò tutta la materia riuscendo ad eliminare ogni disparità di trattamento assistenziale fra le varie categorie di profughi.

Il grave e complesso problema dei profughi non può però considerarsi risolto in quanto agli ultimi 29.000 profughi, tuttora ricoverati nei Centri di raccolta, manca qualsiasi possibilità di procurarsi una sistemazione alloggiativa provenendo essi, nella grande maggioranza, dalla Venezia Giulia e dall'Istria e dalle ex colonie africane e non avendo in Italia parenti che possano aiutarli.

In considerazione di tale situazione ed allo scopo di poter conseguire la più volte auspicata soppressione dei Centri di raccolta profughi, che costituiscono un vero inconveniente morale e sociale, era stata presentata una proposta di iniziativa parlamentare che dopo un rinvio di discussione presso la I Commissione non ebbe seguito in attesa di un disegno di legge governativo già in preparazione. Risulta ora che uno schema di disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 giugno ultimo scorso e che sarà presto presentato al Parlamento.

Con tale disegno di legge si avvia finalmente il problema dei profughi ad una soluzione definitiva mediante un piano triennale di costruzione di alloggi con la complessiva spesa di 9 miliardi di lire e si provvede a migliorare il trattamento assistenziale in favore dei profughi stessi. Si provvede, altresì, ad assicurare il loro reinserimento nel ciclo produttivo mediante la fissazione di percentuali di manodopera da utilizzare in tutti i lavori di pubblica utilità per conto dello Stato. Lo stesso disegno prevede, inoltre, altre provvidenze e, tra queste, anche quella intesa a favorire l'emigrazione.

Con l'applicazione di detto provvedimento legislativo dovrebbe rendersi possibile per l'anno 1954, al massimo, la completa soppressione di tutti i centri di raccolta con la conseguente restituzione al Ministero della difesa di tutte le caserme occupate dai Centri stessi.

Circa lo stanziamento di 1.200.000.000 di lire, si precisa che i 29.000 profughi attualmente ospitati nei centri di raccolta sono: 5.600 con la sola razione viveri in contanti, 16.130 col solo sussidio e 7.270 col solo trattamento di alloggio.

Il fondo è ridotto di lire 500 milioni in confronto di quello dell'esercizio 1950-51 in ragione del diminuito numero dei profughi ospitati nei centri di raccolta.

Per il completamento dell'assistenza però va tenuto presente anche il capitolo 132 con lo stanziamento di lire 1.800.000.000 – aumentato di lire 300 milioni, rispetto all'esercizio 1950-51 – sul quale sono ammesse al godimento del sussidio in denaro 26.670 persone in gran parte profughi.

Altri importanti stanziamenti sono riportati nei capitoli: 130, per lire 1.050.000.000 (maggiorato di lire 250 milioni sul corrispondente capitolo del bilancio precedente) per l'assistenza sanitaria e farmaceutica; 134, di 500 milioni per l'assistenza in natura mediante distribuzione di indumenti, effetti letterecci, utensili casalinghi, vettovaglie, ecc.; 135, di lire 250 milioni per spese di trasporto, custodia delle masserizie dei connazionali profughi.

Il capitolo 131 con la dotazione di lire 2.700 milioni per rette di ricovero in istituti di minorenni assistibili a norma del decreto luogotenenziale legislativo 31 luglio 1945, n. 425, e decreto luogotenenzaile legislativo 28 settembre 1945, n. 646. Su tale fondo gravano le spese relative al pagamento delle rette per ricovero di minorenni in base a convenzioni stipulate con istituti che dispongono di adeguata attrezzatura per l'assistenza delle persone non adulte, nonche le spese del pagamento delle rette per ricoveri di minori disposti in base a semplice autorizzazione ministeriale. Lo stanziamento è stato aumentato di lire 700 milioni in dipendenza dell'aumento delle rette di ricovero.

Una forma di assistenza che tocca in modo speciale il cuore di tutti gli italiani è quella rivolta alle più innocenti vittime della tragedia bellica. Il problema dei mutilatini verso cui si rivolgono ora tante generose iniziative era stato addirittura sconosciuto fino al momento della istituzione della Direzione generale dell'assistenza post-bellica, fino al punto che non era stata neanche curata una indagine statistica per accertarne il numero.

Con l'unificazione dei servizi assistenziali, dopo averne statisticamente accertato il numero, che è di 14.000 unità, il Ministero ha curato il ricovero di alcune migliaia in idonei istituti in grado di assicurare la loro rieducazione professionale oltre alla loro cura di protesi. In complesso, oltre 27.000 minori, fra normali e lesionati di guerra, si trovano oggi

ricoverati in istituti a carico del Ministero dell'interno.

L'argomento richiama la sorte di tanti altri disgraziati bambini mutilati non di guerra o permanentemente inabili negli arti che praticamente sono abbandonati a se stessi trascinando per le strade d'Italia le loro miserie materiali e morali.

L'Associazione nazionale mutilati civili, sorta di recente per l'assistenza morale e materiale di quegli infelici, ha ottenuto l'erezione in Ente morale e troverà certamente anch'essa l'opportuno aiuto per il conseguimento del suo nobile fine.

Per avere completo il quadro delle attività nel campo dell'assistenza pubblica non bisogna ignorare il servizio delle anticipazioni delle rette di spedalità a carico dei comuni e il fondo nazionale per il soccorso invernale.

Nel movimento di capitali figura per memoria il capitolo 141: «Somme anticipate dallo Stato per il pagamento delle rette di spedalità consumate durante il quinquennio dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1952, dovute per legge o per convenzione dai comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni» (decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36).

In questo capitolo vengono iscritte, nel corso dell'esercizio finanziario, le somme che i comuni versano allo Stato in rimborso delle somme che lo Stato anticipa agli ospedali in conto delle rette per i poveri a carico dei comuni a termine dell'articolo 91, lettera *H*, della legge comunale e provinciale.

Il sistema dell'anticipo da parte dello Stato e del rimborso allo Stato da parte dei comuni, è stato stabilito per la durata di un quinquennio (1° gennaio 1948-31 dicembre 1952) e venne escogitato allo scopo di affrettare la liquidazione ed il pagamento a favore degli ospedali delle rette ospedaliere che i comuni pagavano con eccessivo ritardo, creando situazioni finanziarie insostenibili per i nosocomi.

Non può affermarsi che il nuovo sistema abbia dato in pieno i risultati desiderati, in quanto anche attualmente gli ospedali non sempre riescono ad esigere i loro crediti verso i comuni con la desiderata sollecitudine.

I motivi degli attuali ritardi vanno ricercati:

1°) nella dimostrata insufficienza del fondo di lire 12.000.000.000 messo dallo Stato a disposizione del servizio con i bilanci degli esercizi 1947-48 e 1948-49. Detto fondo con decreto legislativo 28 luglio 1950, n. 712, venne successivamente elevato a lire 13.000.000.000 ed è in corso un ulteriore provvedimento legislativo per la sua elevazione a 14 miliardi;

2°) nella lentezza con cui i comuni provvedono al versamento all'erario delle somme anticipate per loro conto e ciò in dipendenza talvolta delle difficilissime condizioni finanziarie dei comuni medesimi;

3°) nella necessità in cui si è trovato il Ministero di dover organizzare un nuovo importante servizio che interessa tutti i comuni della Repubblica ed oltre 625 nosocomi.

La concessione dei due miliardi aggiuntivi di cui è sopra cenno, una stretta vigilanza delle prefetture in sede di approvazione dei bilanci dei comuni per lo stanziamento sui bilanci stessi delle somme dovute per le diarie ospedaliere, la vigilanza delle prefetture stesse perché da parte degli esattori comunali siano osservate le norme contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, relativo al versamento al Tesoro dello Stato delle somme anticipate dal Ministero dell'interno, una migliore organizzazione del servizio sulla base di una esperienza oramai acquisita faranno sì che il servizio potrà migliorare notevolmente nel periodo che rimane a chiusura del quinquennio. L'esperienza dirà poi se il servizio, con quelle modificazioni che la pratica avrà suggerito, dovrà essere prorogato o meno.

Nel corso dell'anno 1948 le somme anticipate dallo Stato per spedalità sono ammontate a lire 3.431.153.033 per salire a lire 8.698.158.323 nel 1949 ed a lire 7.049.118.499 nel 1950.

Nel 1950 sono state recuperate dai comuni lire 4.947.400.000; nel 1951 sino a tutto il mese di maggio sono state recuperate lire 3.681.121.292.

* * *

Un altro servizio cui, a cominciare dall'esercizio 1949-50, provvede il Ministero dell'interno è quello del soccorso invernale.

Come è noto il fondo nazionale di soccorso invernale intende assicurare una assistenza integrativa in favore dei lavoratori disoccupati che, per essere privi di un cespite di lavoro, risentono maggiormente i rigori dell'inverno.

Dal 1947 lo Stato concorre alla costituzione del fondo con la somma di un miliardo

che viene stanziato in bilancio con apposito provvedimento legislativo.

Concorrono a formare il fondo le contribuzioni volontarie dei datori di lavoro e dei lavoratori e particolari proventi costituiti sia da sovraprezzi sull'importo dei biglietti di ingresso dei pubblici spettacoli (ivi comprese le manifestazioni sportive), dei biglietti di ingresso alle case da giuoco, dei biglietti ferroviari, tranviari, ecc.

Nell'esercizio 1948-49 il fondo nazionale raggiunse la cifra di lire 4.500.000.000 (gestione della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Nell'esercizio 1949-50 il fondo raccolto è stato di lire 3.212.000.000, composto da un miliardo quale contributo dello Stato e lire 2.212.000.000 provenienti da contributi vari, di cui lire 1.000.000.000 raccolto in periferia attraverso volontarie contribuzioni.

Nell'esercizio 1950-51 è affluita al fondo nazionale, senza tener conto delle somme raccolte alla periferia ed in corso di accertamento, la somma di lire 3.300.000.000 formata dal miliardo dello Stato, da lire 1.300.000.000 provenienti dai soprapprezzi sui pubblici spettacoli e da un miliardo proveniente dagli altri proventi: soprapprezzi sui trasporti, sui biglietti d'ingresso alle case da giuoco, ecc.

Si calcola che la somma affluente al fondo nazionale di soccorso invernale per la stagione 1950-51 supererà considerevolmente la somma raccolta negli esercizi precedenti.

L'autosufficienza dei fondi raccolti è stata raggiunta nel 1949-50 dalla provincia di Milano e da quella di Novara, alle quali, pertanto, non è stato necessario corrispondere alcuna integrazione dal centro.

Tale favorevole risultato è stato raggiunto nella stagione invernale 1950-51 dalla sola provincia di Novara.

L'assistenza viene effettuata mediante la distribuzione di soccorso in denaro e in natura, con la distribuzione di buoni per il prelevamento di viveri, di buoni pasto da consumare presso mense collettive, ecc.

Si tratta di una complessa forma di assistenza che viene attuata con una minima dispersione di mezzi, in quanto il Ministero dell'interno si avvale dell'opera di organi già esistenti e dell'opera gratuita dei funzionari dello Stato, dei comuni, degli enti comunali di assistenza dei patronati scolastici, ecc. Le circolari emanate dal Ministero dell'interno stabiliscono infatti in modo tassativo ed inderogabile che al personale utilizzato per questo servizio non spetta alcun particolare compenso.

Il fondo nazionale di soccorso invernale ha sinora costituito una gestione fuori bilancio e ciò trova la sua giustificazione nel fatto che al fondo affluiscono, in misura considerevole, le volontarie oblazioni di datori du lavoro e di lavoratori.

Le relative contabilità vengono, peraltro, sottoposte al Ministero dell'interno ad un rigoroso controllo in conformità alla legge ed al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.

Si esige, cioè, con il massimo rigore, che tutte le spese siano dimostrate e documentate.

Se si tiene conto del servizio di anticipazione delle spedalità e del fondo nazionale del soccorso invernale, la somma che viene annualmente amministrata dal Ministero dell'interno per i servizi dell'Assistenza pubblica supera i 44 miliardi.

CONCLUSIONE

Al termine della relazione la I Commissione è in grado di affermare consapevolmente che l'Amministrazione dell'interno presenta un bilancio politicamente e amministrativamente rafforzato e migliorato. L'opera del Ministro e del Parlamento in questo esercizio decisivo e di paragone per la nostra legislatura sapranno certo raggiungere gradi superiori di perfezione che la Commissione stessa con intimo senso e desiderio di cooperazione responsabile non ha mancato di indicare, bene auspicando.

In questa persuasione ed in questa fiducia la I Commissione propone alla Camera di voler approvare lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

MOLINAROLI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

ART. 2.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate «Spese obbligatorie e d'ordine» del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

ART. 3.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1951-52, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

ART. 4.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'articolo 41, 1° comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

ART. 5.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto

ART. 5.

Identico.

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice medesima.

ART. 6.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1951-52, la spesa straordinaria di lire novemiliardisettecentomilioni per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

È autorizzata, per l'esercizio 1951-52, la iscrizione della somma di lire 500.000 per provvedere alle spese pel funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo della Guardia di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1951-52, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per lo stesso esercizio.

ART. 8.

Identico.